

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.27

Gaeta Giuseppe

Gaeta Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, rispettivamente ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Buscetta Tommaso ha indicato l'imputato, identificandolo, in un primo tempo, con il nome di Gallo Giuseppe (Vol.124 f.450000) e successivamente, corretto l'errore, con quello di Gaeta Giuseppe, quale capo della "famiglia" mafiosa di Termini Imerese ed ha precisato di non conoscere il prevenuto personalmente, ma di avere appreso della sua appartenenza a "Cosa Nostra" e del suo ruolo di "capofamiglia", mentre si trovava detenuto all'Ucciardone (Vol.124 f.450011-450012).

Buscetta ha, altresì, ricordato di aver fatto contattare l'imputato, mentre anch'egli si trovava detenuto all'Ucciardone, da Galeazzo Giuseppe, dopo aver appreso da una sua nipote che il di lei marito, Insaranto, costruttore in Termini Imerese, aveva subito parecchi soprusi e da ultimo era rimasto vittima del furto di un autocarro.

Il Gaeta, secondo il Buscetta, gli fece sapere in risposta che l'Insaranto preferiva, alla sua, l'amicizia di un appartenente alle forze dell'ordine e che, pertanto, era giusto che fosse punito. L'intervento nella questione di Calo' Giuseppe, legato al Gaeta anche per via di una trascorsa comune detenzione, aveva evitato all'Insaranto ulteriori guai (Vol.124 f.450012).

L'episodio ha trovato riscontro nelle deposizioni dei testi escussi e nelle parziali ammissioni dello stesso Gaeta.

Invero, Buscetta Serafina, moglie dell'Insaranto, pur tra le reticenze dettate dalla comprensibile paura di ritorsioni nei suoi confronti, ha ammesso di essersi recata a colloquio con zio Tommaso, insieme al marito, in epoca successiva a quella in cui quest'ultimo aveva subito il furto di un autocarro, ma ha negato di aver sollecitato l'intervento del congiunto per ottenere la restituzione del veicolo (Vol.215 f.507284).

L'Insaranto, a sua volta, in modo piu' esplicito ha dichiarato di essersi rivolto a molte persone, tra cui il Gaeta per recuperare il suo autocarro, ed ha ammesso di aver spesso avvicinato

all'epoca, anche per ragioni attinenti al furto subito, il maresciallo dei Carabinieri Patini, facendosi vedere con lui in piazza o al bar (Vol.215 f.507281).

Le dichiarazioni dei testi, seppure escludono la richiesta di mediazione del Buscetta, per i già accennati motivi (si ricordi che, all'epoca della deposizione, era stato ucciso da poco un altro congiunto del Buscetta), tuttavia, nella sostanza, confermano il riferito episodio, significativo del "controllo" esercitato dal Gaeta sul territorio di Termini Imerese, tanto da indurre l'Insaranto a rivolgersi a lui per recuperare la refurtiva, nell'impossibilità di ottenere, altrimenti, tale risultato.

Peraltro il Gaeta, da parte sua, pur negando di avere mai conosciuto Buscetta Tommaso, ha tuttavia, ammesso di essere stato contattato dall'Insaranto per fargli recuperare un autocarro rubatogli, ed ha spiegato tale richiesta con la propria "esuberanza" e con la propria "notorietà" a Termini Imerese (Vol.123 f.449672).

Inoltre, il fatto costituisce ulteriore indice di una condotta tipicamente riconducibile alle regole

fondamentali dell'associazione, sol che si consideri che il Gaeta denego' il suo aiuto all'Insaranto, nonostante l'autorevole intervento di Buscetta, perche' il costruttore frequentava un maresciallo dei Carabinieri ed aveva denunciato il furto subito. Anche Contorno Salvatore ha ribadito l'appartenenza del Gaeta a "Cosa Nostra" e la sua qualita' di capo della "famiglia" di Termini Imerese (Vol.125 f.456533) cosi' confermando le dichiarazioni di Buscetta.

Gli stretti rapporti con Calo', gia' indicati da Buscetta, risultano, inoltre, definitivamente accertati dagli esiti delle indagini bancarie. Il Gaeta risulta, infatti, emittente di un assegno bancario, versato a Di Gesu' Lorenzo (Ud. Vol.72 f.028652), imputato nello stralcio di questo procedimento, e i cui strettissimi legami con Calo' sono stati evidenziati dalle circostanze del suo arresto ed acclarati dal Giudice Istruttore di Roma con ordinanza del 25-6-1986 (Ud. Vol.116 f.051113).

L'imputato ha, inoltre, emesso, per l'importo di lire 10.000.000 l'assegno n.25382299 sul c/c n.13541/20, presso la C.C.R.V.E., agenzia di Termini Imerese, intestato a Di Novo Rosa (c/c per il

quale egli risulta delegato alla firma), a favore dello stesso Di Gesu' (Ud. Vol.130 f.059553). Altri assegni legano l'imputato, spesso per il tramite dei fratelli, al Di Gesu'.

Infatti, un assegno circolare di lire 10.000.000 risulta versato dal fratello Emilio sul c/c di Di Gesu' Lorenzo (Ud. Vol.130 f.059516). E' interessante notare che tale ultimo titolo fa parte di un ampio gruppo di assegni emessi a richiesta di Marsalone Salvatore per complessivi 45.000.000 di lire, e tutti all'ordine di La Russa Biagio e negoziati, tra gli altri, due direttamente da Gaeta Giuseppe e tre da Sampino Giovanni, Prestifilippo Domenico, Mondello Giovanni, circa i quali risulta, attraverso le indagini effettuate, che hanno compiuto numerose operazioni nell'interesse di Spadaro Tommaso (Ud. Vol.130 f.059510).

Ancora v'e' l'assegno n.52662900 emesso dal Gaeta sul c/c n.41009833, sempre della Di Novo, presso il Banco di Sicilia di Termini Imerese, per l'importo di lire 2.515.000 e versato sul c/c del Di Gesu' Lorenzo (Ud. Vol.72 f.028652).

Infine, anche lo zio del Gaeta, Cilfone Erasmo, risulta intestatario di un assegno tratto

da Cere' Maria sulla Banca del Monte e negoziato da Di Gesu' Lorenzo (Ud. Vol.43 f.016979). Nel corso della sua deposizione, il Cilfone ha collegato l'assegno a uno sconto di cambiali del nipote presso la ditta della Cere', per la quale lo zio era procacciatore di affari ed ha affermato che l'assegno fu da lui successivamente consegnato al nipote e girato al Di Gesu' (Ud. Vol.43 f.016974).

Pertanto, tale vorticoso giro di assegni, che vedono in definitiva sempre beneficiario, pur attraverso ulteriori mediazioni di congiunti, il Di Gesu', rende davvero poco credibile l'affermazione dibattimentale di Gaeta Giuseppe, secondo cui egli non avrebbe mai intrattenuto rapporti economici con Di Gesu', ma solo di amicizia.

Il diretto legame con Calo', e quindi non realizzato solo attraverso l'intermediazione del suo fedelissimo Di Gesu', e' risultato dimostrato, altresì, dalla significativa circostanza che la "Leonardo s.r.l.", una società di pertinenza del primo (ne sono soci la moglie e il cognato di Calo'), ha realizzato una villa nel territorio di Termini Imerese, sita di fronte ad un'altra, identica, del Gaeta e su terreno in parte venduto da quest'ultimo.

Va notato inoltre che le spese notarili per l'acquisto dell'altra parte di terreno da parte della "Leonardo s.r.l." sono state pagate con assegno emesso da Di Gesu' Rosa, sorella di Lorenzo (Ud. Vol.130 f.059492).

Pertanto, le numerose risultanze probatorie comprovano la penale responsabilita' dell'imputato per i delitti di cui ai capi 1 e 10, unificati sotto il vincolo della continuazione, stante l'unicita' del disegno criminoso che li avvince.

Ritiene la Corte, tuttavia, di dovere escludere, per l'imputato, l'aggravante contestata di aver diretto l'organizzazione, prevista dall'art.416 Bis comma II C.P..

Infatti, nessun elemento conferma in modo certo la qualita' di capo del Gaeta, peraltro, non indicato da Buscetta tra i membri della "Commissione", cosi' come tutti gli altri "capifamiglia".

Inoltre, l'istruttoria espletata non ha consentito di accertare la struttura e l'articolazione interna della "famiglia" di Termini Imerese.

Pertanto, non puo' darsi luogo all'applicazione della predetta aggravante.

Tutto cio' premesso, tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., l'imputato va condannato alla pena di anni 7 di reclusione (p.b. ex art.416 Bis commi IV e VI C.P. = anni 5 e mesi 10 di reclusione + aumento di mesi 2 ex art.112 n.1 C.P. = anni 6 + aumento ex art.81 cpv. C.P. = anni 7).

L'imputato va anche condannato in base all'art.488 C.P.P. al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle inerenti al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Alla condanna segue, ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della pericolosita' sociale del reo, visti gli artt.417 e 215 e segg. C.P. l'imputato va assegnato, a pena espiata, a una casa di lavoro per un anno e, al termine, va disposta la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Gagliano Luigi

Gagliano Luigi e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di favoreggiamento personale ascrittogli al capo 428 dell'epigrafe.

Durante le indagini svolte dalla P.G. per la cattura del latitante Giuseppe Madonia e l'attivita' di favoreggiamento prestata a costui da Salvatore Rizza, Ciro Vara, Rosolino Alaimo e Carmela Migliaro sono, infatti, emersi elementi di responsabilita' anche a carico dell'imputato.

Dalle intercettazioni telefoniche espletate si e' rilevato che, sparsasi il 22 novembre 1983 la falsa notizia della cattura del Madonia, il Rizza aveva chiamato l'utenza di Catania, intestata all'imputato, chiedendo di "u zio Luigi" il quale l'aveva rassicurato sulla sorte dell'imputato, riferendogli che questi era riuscito a sfuggire ad una irruzione dei Carabinieri ed, al momento, si trovava in una non meglio precisata localita' in compagnia di Ciro Vara e Fasinna Loreto. (Vol. 118/R f.086747 e segg.).

L'imputato nel corso del suo interrogatorio (Vol.116/R f.086312 e segg.) ha, dapprima, ammesso di conoscere il Madonia ma ha negato di aver ricevuto dal Rizza telefonate concernenti il suddetto, poi avuta lettura della telefonata intercettata ha sostenuto di aver preparato un pranzo, in localita' Dittaino, per numerose persone, fra cui il Madonia che egli non sapeva latitante , e di aver assistito, durante tale banchetto, alla fuga precipitosa dei commensali, all'arrivo delle Forze dell'Ordine.

Tornato a casa, il Gagliano aveva ricevuto, secondo la versione da lui fornita, la telefonata del Rizza, il quale voleva sapere "come fosse finito il pranzo".

Tale assunto difensivo e' pero', inverosimile, dalla lettura della telefonata intercettata emerse, infatti, che il Gagliano conosceva bene il luogo dove il Madonia si era rifugiato; da cio' la logica conseguenza che l'incontro dell'imputato con il Madonia non era ne' casuale ne' innocente al punto che, proprio, al Gagliano si rivolse il Rizza, per avere notizie del latitante.

Da quanto sopra premesso emerse, con evidenza, che l'imputato ha posto in essere in concorso con altri una condotta idonea nell'integrare gli estremi del reato di cui all'art.378 c.p.

Ne va, quindi, a giudizio di questa Corte, affermata la generale responsabilita' in ordine al reato di cui al capo 428 dell'epigrafe.

Valutati i criteri dell'art.133 c.p., appare conforme ad equita' la condanna dell'imputato alla pena di anni due di reclusione.

Poiche' esistono i presupposti di legge, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli articoli sei e segg. D.P.R. 16.12.1986 n.865, va dichiarata condonata l'intera pena, come sopra inflitta all'imputato.

Il Gagliano va, infine, condannato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Galeazzo Giuseppe

Galeazzo Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione a delinquere semplice e di stampo mafioso, ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Dalla compiuta istruttoria emergono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, in ordine ai reati contestatigli, avuto riguardo alle dichiarazioni rese nel 1973 da Vitale Leonardo (Vol.124/C f.452223 e segg.) e a quanto riferito da Buscetta Tommaso (Vol.124 ff.450012, 450132); (Vol.124 bis ff.450134, 450180, 450181, 450182, 450242); (Vol.124 ter f.450321).

Il Vitale ha, infatti, indicato l'imputato quale appartenente alla "famiglia" di Porta Nuova, specificando, inoltre, che costui aveva partecipato, con altri, alla spedizione di Castelfranco Veneto per uccidere Sirchia Giuseppe.

Cio' concorda con quanto dichiarato dal Buscetta
che, nelle sue reiterate e circostanziate accuse, ha
r i v e l a t o c h e il

Galeazzo, dopo essere stato arrestato in Castelfranco Veneto insieme a Lo Presti Salvatore, Rizzuto Salvatore e Fidanzati Gaetano, gli confido', avendolo incontrato nel carcere dell'Ucciardone, che, nella localita' veneta, il gruppo si era recato per individuare la casa di Sirchia Giuseppe ed approntare il suo omicidio. Tale crimine, infatti, era stato deciso dal triumvirato che allora reggeva "Cosa Nostra" e voluto soprattutto da Bontate Stefano, al quale il Sirchia aveva ucciso il suo vice Diana Bernardo.

Il Buscetta ha altresì dichiarato che tali particolari gli vennero confermati anche dagli altri partecipanti alla spedizione.

La perfetta concordanza delle dichiarazioni del Vitale e del Buscetta, obiettivamente avvalorate e riscontrate dall'arresto del Galeazzo in Castelfranco Veneto, eliminano ogni dubbio sull'appartenenza dell'imputato alla cosca mafiosa di Porta Nuova.

Non può, inoltre, non essere rilevato che la lunga latitanza del Galeazzo, costituisce un ulteriore elemento di prova circa il suo attuale inserimento in organizzazioni criminali, così come rivelato dal Vitale e dal Buscetta.

Quest'ultimo ha, inoltre, ulteriormente riferito che egli si servi' proprio dell'imputato per contattare Gaeta Giuseppe, capo della "famiglia" di Termini Imerese, affinche' costui si adoperasse per far ritrovare al marito di una sua nipote, tale Insaranto, un automezzo che gli era stato rubato.

Tale circostanza riconferma il perdurante inserimento dell'imputato nell'ambito di "Cosa Nostra", anche dopo l'arresto e la detenzione relativi ai fatti di Castelfranco Veneto.

Alla luce di quanto sopra considerato, va, quindi, a giudizio di questa Corte affermata la responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, unificati per continuazione sotto il profilo della identita' del disegno criminoso. Valutati i criteri dell'art.133 c.p., appare equa la pena di anni sei di reclusione (pena base art.416 bis I e IV c.p.p. = anni 4 di reclusione + un terzo per aggravante di cui al VI comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per art.81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione).

Poiche' esistono i presupposti di legge, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi

degli artt.6 e segg. D.P.R. 16-12-1986 N.865, vanno dichiarati condonati mesi sei di reclusione, costituenti l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P.

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato, a norma degli artt.215, 216, 217, 230, 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per anno uno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento in solido, delle spese processuali.

Gallea Bruno Maurizio

Gallea Bruno Maurizio e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt.110 e 81 C.P., 71 e 74 L.685/75, per avere, in concorso con Nicosia Carmelo e Gammino Gioacchino, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e ceduto a persone non identificate ingenti quantitativi di hashish.

Tale imputazione e' stata ricavata dal materiale probatorio acquisito nelle indagini conclusesi con la sentenza datata 25 Febbraio 1985 del Tribunale di Palermo, passata in giudicato il 13 Marzo 1987 (c.d. processo di "Nonna Eroina").

In particolare elementi di colpevolezza a carico dell'imputato si rinvenivano nelle dichiarazioni di Anselmo Salvatore, il quale, ad un certo punto del suo racconto (Vol.133 f.459292 e segg.), aveva affermato, che il Gallea e il Nicosia si erano recati con lui a Salerno, per intavolare trattative allo scopo di acquistare partite di hashish che avrebbero, poi, dovuto essere trasportate con un camion di un amico di quest'ultimi, poi identificato in Gammino Gioacchino.

Occorre, pero', rilevare che nella sentenza sopra citata, anche in mancanza di una specifica imputazione riguardante il menzionato traffico di hashish, si fa notare come, in realta', l'Anselmo nel rendere le predette dichiarazioni abbia cercato di ridurre le responsabilita' dei propri amici, nel tentativo di escluderne la colpevolezza per traffici di maggiore consistenza e gravita' di quello riguardante l'hashish.

Infatti, attraverso le precise e circostanziate accuse mosse dal Coniglio Salvatore e l'inequivocabile riscontro delle intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini di P.G., il Tribunale e' pervenuto alla convinzione che non doveva prestarsi fede all'Anselmo su questo punto ed ha affermato la responsabilita' del Gallea, unitamente al Nicosia, per la piu' grave ipotesi di traffico di eroina.

Appaiono, pertanto, poco attendibili, quale fonte di imputazione, le dichiarazioni dell'Anselmo, su cui si fonda l'odierna contestazione, di cui al capo 35 dell'epigrafe.

Quindi, dal momento che questa Corte condivide appieno le osservazioni e le analisi operate dal

Tribunale, nella citata sentenza e' da ritenere infondata l'accusa di cui al capo 35 ed il Gallea deve essere assolto perche' il fatto non sussiste.

Tale formula di assoluzione appare, a giudizio di questa Corte, la piu' esatta atteso che, difettando la sentenza del Tribunale gia' citata del presupposto di una specifica imputazione concernente il traffico di hashish, non potrebbe profilarsi un contrasto di giudicati ex art.90 C.P.P.

Gambino Giacomo Giuseppe

Gambino Giacomo Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, tentata estorsione, rispettivamente ascrittagli ai capi 1, 10, 13, 22 e 356 dell'epigrafe.

L'imputato veniva denunziato con rapporto dei C.C. di Palermo del 25.8.78, quale esponente dei gruppi legati ai "corleonesi" di Leggio Luciano, a seguito delle indagini succedute alla dichiarazione del defunto "boss" di Riesi, Di Cristina Giuseppe.

Quest'ultimo, infatti, nelle sue note rivelazioni fatte al brig. De Salvo Pietro e al cap. Pettinato Alfio pochi giorni prima di essere ucciso, dichiaro' che "base di Luciano Leggio in Sicilia..." e' (tra gli altri) "Gambino Giuseppe" ("Peppe") calvo e biondo, in atto rinchiuso per detenzione e porto illegale di armi nella Casa Circondariale di Trapani o M a r s a l a " (v e d a s i

rapporto C.C. 21 giugno 1978 (Allegato al Vol.5/M f.283497) 283 497 e deposizione Pettinato (Vol.181 f.493348).

Tale dichiarazione consentiva l'identificazione dell'odierno imputato sulla base del suo accertato secondo nome di battesimo, "Giuseppe" e delle sue fattezze.

E' chiaro, pertanto, che il Di Cristina utilizzava tale nome per indicare l'imputato e non quello di Giacomo, cosi' come del resto faranno gli altri coimputati nel corso delle loro dichiarazioni nel presente procedimento, a riprova del fatto che il nome Giuseppe e il diminutivo "Peppe" era quello usato per identificare il Gambino nell'ambiente criminale.

Peraltro, ad eliminare ogni ulteriore dubbio, vi fu, da parte del Di Cristina, il riferimento alla circostanza obiettiva dello stato di detenzione, e l'esatta indicazione delle sue ragioni e della sua localizzazione.

L'imputato, infatti, si trovava allora ristretto a seguito del suo arresto avvenuto in Castelvetro il 12 febbraio 1977 insieme a Bonanno Armando e Leone Giovanni, quest'ultimo dipendente di

Agate Mariano (poi individuato quale capo della "famiglia" mafiosa di Mazara del Vallo) mentre a bordo di un'autovettura rubata e con targa pure rubata, in possesso di armi micidiali, sostavano nei pressi dell'abitazione di Cordio Ernesto che, secondo notizie dei C.C., essi avevano intenzione di uccidere.

Tale circostanza, oltre a fungere da contributo per la esatta identificazione dell'imputato, costituisce puntuale riscontro alle dichiarazioni del Di Cristina circa la posizione del Gambino all'interno dell'organizzazione.

Il Cordio, infatti, era all'epoca oggetto di una spietata caccia all'uomo (era già sfuggito ad un agguato e successivamente venne effettivamente assassinato) da parte della mafia di Mazara, ritenuta molto legata ai "Corleonesi", per punirlo della sua partecipazione al sequestro Campisi, compiuto senza il consenso delle famiglie locali.

Giova, inoltre, al proposito ricordare che il Bonanno, pochi anni dopo, esattamente il 5 maggio 1980, sarebbe stato tratto in arresto, nelle ore immediatamente successive all'omicidio del cap. Basile in Monreale, insieme a Puccio Vincenzo e Madonia Giuseppe, figlio di Salvatore, ritenuto uno dei piu' importanti punti di appoggio dei "Corleonesi" a Palermo.

Contribuiscono a lumeggiare lo stretto legame dell'imputato con il clan dei "Corleonesi" ed altresì, il suo inserimento in "Cosa Nostra", numerose altre circostanze, particolarmente significative, se poste in organico collegamento.

Infatti, in occasione del primo arresto di Bagarella Leoluca, operato dai C.C. il 6 agosto 1974, venne accertato che il latitante occupava insieme alla sorella Bagarella Antonietta ed al cognato Riina Salvatore, un appartamento della società RISA in largo S.Lorenzo 7, il cui contratto di fornitura elettrica era stato stipulato proprio dal Gambino (vedasi rapporto 25/8/78 Vol.2 f.400603).

Nello stesso edificio altro appartamento contiguo risulta di proprietà del già citato Madonia Francesco, ritenuto fedele pretoriano della cosca liggiana.

L'anno precedente, inoltre, e precisamente il 6 settembre 1973, il Gambino, insieme al predetto Madonia, ai familiari di costui, a Corallo Gaetano (poi ucciso a Linate di Milano) ed a Montello Biagio, era intervenuto in Corleone al matrimonio di Grizzafi Giovanni, nipote di Riina Salvatore per parte di madre (vedasi citato rapporto Vol.2 f.400604).

Il 20 novembre 1978, nel corso di un'operazione condotta dalla Compagnia C.C. di S.Lorenzo, venne accertato che era di proprieta' del Gambino, l'autocarro OM tg.PA28559, utilizzato dalla societa' MAGEDI, presieduta da Mandolani Giuseppe (lo stesso della RISA e ritenuto un commercialista legato ai "Corleonesi") e - di fatto - di proprieta' di Di Trapani Giovanbattista e di Madonia Francesco, gia' piu' volte coinvolto nelle vicende riguardanti il Gambino, e cio' a conferma degli intensissimi rapporti esistenti tra i due (vedasi gia' citato rapporto Vol.2 f.400603).

Anche gli accertati vincoli di parentela del Gambino contribuiscono a confermare le risultanze gia' esposte e costituiscono puntuale riscontro delle dichiarazioni circa la collocazione del Gambino all'interno dell'organizzazione, effettuata da Vitale, Buscetta, Contorno, Anselmo.

L'imputato risulta, infatti, cognato di Spina Calogero, figlio di Spina Raffaele, ritenuto esponente di spicco di "Cosa Nostra" e del costruttore Pilo Giovanni, coimputato nel presente procedimento, e cio' per via dei matrimoni della sorella Lucia con il primo e della sorella Anna con il secondo.

Peraltro va sottolineato che il Pilo vendette alla societa' RISA (ossia Riina Salvatore), il gia' citato appartamento di Via S.Lorenzo 7. (vedasi rapporto gia' citato Vol.2 f.400603).

Gia' Vitale Leonardo aveva parlato del Gambino quale membro della "famiglia" di S.Lorenzo, detto "u turrittisi" (Torretta e', infatti, il paese di origine della madre dell'imputato), per interessamento del quale egli aveva ottenuto la guardiana nel cantiere edile del costruttore Semilia (Vol.124 Quater f.452224).

Buscetta, a sua volta, dichiarava di aver appreso da Bontate Stefano e Badalamenti Gaetano la qualita' di "pericoloso uomo d'azione" dell'imputato, dopo averlo riconosciuto in fotografia ed indicato quale membro della "famiglia" di Resuttana (Vol.124 Bis 450 190 e 91).

A risposta della sua pericolosita', ricordava uno specifico episodio.

Il Gambino, poco prima dell'uccisione del Bontate, si era recato nella pizzeria gestita dai figli del Buscetta Antonio e Benedetto, nonche' dal genero Genova Giuseppe, per richiedere il pagamento della "mesata", ossia della tangente imposta

ai negozianti della zona, giustificata dalla necessita' di raccogliere somme per i detenuti, come imponevano le regole di "mutua assistenza" dell'associazione.

Riferiva il Buscetta che al rifiuto del figlio Antonio, che adduceva difficolta' finanziarie, il Gambino aveva opposto l'ivito a "riflettere" ed aveva preannunciato una sua prossima visita.

Informato in Brasile del fatto dal Genova, poiche' nelle more il figlio era stato tratto in arresto per il sequestro Armellini, il Buscetta aveva raccomandato al genero di dire al Gambino di mettersi telefonicamente in contatto con lui.

Tuttavia, nessuno si era fatto piu' vedere ne' sentire (Vol.124 Bis f.450192).

E' significativo ricordare che i figli di Buscetta sono scomparsi e il genero e' stato ucciso, proprio all'interno della pizzeria, nel Natale 1982.

L'importanza del prevenuto nell'organizzazione veniva, altresì, confermata da Contorno Salvatore, che collocava l'imputato nella

"famiglia" di S.Lorenzo, di cui, anzi, affermava che fosse divenuto il capo dopo la scomparsa di Giacalone Filippo.

Aggiungeva, inoltre, di ritenere che la posizione del Gambino, anche da Contorno detto "u tignusu", come gia' dal Di Cristina, si fosse ulteriormente rafforzata dopo la scomparsa di Riccobono Rosario, probabilmente eliminato dai "corleonesi", nonostante la sua precedente collaborazione, perche' la sua potenza "dava ombra" al Gambino (Vol.125 f.456582).

Anche dalle dichiarazioni di Contorno, pertanto, emerge il legame con il gruppo vincente dei "Corleonesi" e nella sostanza risulta confermata l'appartenenza del Gambino al sodalizio criminoso, nessun rilievo avendo a tal proposito il contrasto con Buscetta, nella determinazione della "famiglia" di appartenenza.

A parte l'osservazione, infatti, che assolutamente irrilevante ai fini della responsabilita' per i reati di cui ai capi 1 e 10 e' la collocazione all'interno dell'una o dell'altra "famiglia", attesa l'appartenenza di tutte queste a "Cosa Nostra", va rilevato che, invero, si e' accertato che le due "famiglie" di "Resuttana" e

"S.Lorenzo" estendono il loro potere sulla piana dei Colli ed operano, entrambe, in piena sintonia di vedute, al servizio dei "Corleonesi".

Le discordanti conoscenze degli imputati "collaboratori" appartenenti a di "Cosa Nostra" danno conferma dell'estremo riserbo e della segretezza mantenuti dai "Corleonesi" e dai loro alleati circa la composizione delle proprie "famiglie", perfino all'interno dell'associazione.

Tali convergenti risultanze dimostrano, pertanto, l'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra", e il ruolo preminente all'interno di essa; elemento quest'ultimo, altresì altamente indiziario dello inserimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti, così come i frequenti contatti con Madonia Salvatore, ritenuto uno dei più attivi in tale traffico.

Secondo le concordanti dichiarazioni di Buscetta e Contorno, a tale traffico partecipavano tutte le "famiglie" mafiose e tutti coloro che in essa avevano posizioni di preminenza.

In ordine alla partecipazione specifica dell'imputato a tale traffico, tuttavia, venivano ulteriormente acquisite le dichiarazioni di Anselmo Salvatore che, perfettamente descrivendolo in

relazione alle sue caratteristiche fisiche (la gia' piu' volte menzionata calvizie), alla sua collocazione nel panorama delle "famiglie" mafiose (legami con Madonia Francesco), ai suoi precedenti giudiziari (arresto in Castelvetro insieme a Bonanno Armando) ed alle parentele (e' cognato del costruttore Pilo Giovanni), riferiva di averlo visto personalmente contattare dal fratello Anselmo Vincenzo, da Spina Giuseppe e da Coniglio Salvatore, presso la macelleria di Gianni Calogero in questa Via Lancia di Brolo, ovvero in una sala di bigliardini in Via Bonincontro, e ricevere dai predetti ordinazioni di partite di droga che egli soddisfaceva nel giro di poche ore, dopo essersi allontanato a bordo di un'autovettura. Aggiungeva l'Anselmo che gli assegni versati al Gambino in pagamento dell'eroina venivano negoziati da Pilo Giovanni che avendo, quale imprenditore edile, un grosso giro apparentemente lecito, poteva facilmente occultare la fonte (Vol.133 f.459192 - 459214 - 459230/31 - 459192).

Tali dichiarazioni dell'Anselmo, chiaramente riferibili all'imputato in esame per la dovizzia di dettagli atti a identificarlo esattamente, in ragione dell'innumerevole serie di riscontri precedentemente

indicati (si veda ad esempio il collegamento con Spina e Pilo), comprovano il preciso inserimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti.

Pertanto, dal complesso delle numerose risultanze probatorie, nessun dubbio sussiste in ordine alla penale responsabilita' dell'imputato per i delitti di cui ai capi 1,10, 13 e 22.

In assenza, invece, di ulteriori riscontri obiettivi dell'episodio riferito da Buscetta della tentata estorsione ai danni dei suoi congiunti e della riferibilita' della stessa all'imputato, permane l'incertezza sulla sua responsabilita', sicche' il prevenuto va assolto per insufficienza di prove dal reato di cui al capo 356.

Tutto cio' premesso, ritenuta l'identita' del disegno criminoso che avvinse i delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, tali reati vanno unificati sotto il vincolo della continuazione e per gli stessi si ritiene adeguata, tenuto conto dei criteri di cui all'art.133 C.P., la pena di anni 7 di reclusione (ex art.416 Bis 4° e 6° comma = anni 5 e mesi 10 + mesi 2 ex art.112 N.1 C.P. = anni 6 e mesi 6 ex 81 cpv C.P. = anni 6 e mesi 6 + mesi 6 ex art.7 L.575/65 come modificato dall'art.3 L.646/82 = anni 7).

Per i delitti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti, anch'essi unificati per continuazione, l'imputato va condannato alla stregua dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., alla pena di anni 11 e lire 160 milioni di multa (p.b. ex art.71 e 74 N.2 e 1° cpv L.685/75 = anni 8 e £.80.000.000 + aumento fino al triplo ex 81 cpv. = anni 11 e £.160.000.000).

Alla condanna segue, ai sensi degli art. 29 e 32 C.P., l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

L'imputato va, altresì, condannato in base all'art.488 C.P.P. al pagamento delle spese processuali e di quelle inerenti al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Stante la pericolosità sociale del reo, visti gli art.415 e 215 e segg. C.P., l'imputato va assegnato, a pena espiata, a una casa di lavoro ed, al termine, gli va applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Gambino Giuseppe

Gambino Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (1 e 10), associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), traffico di stupefacenti (capo 22), omicidio plurimo premeditato (capo 89) e frode processuale (capo 406).

Rinviando per i reati di cui ai capi 89 e 406 dell'epigrafe alla parte della sentenza che se ne occupa, vanno ora presi in esame gli elementi di responsabilita' a carico di Gambino Giuseppe in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10, da una parte, e 13 e 22, dall'altra.

Cio' premesso, va rilevato che dalla compiuta istruttoria sono emersi concreti elementi probatori, circa la responsabilita' penale dell'imputato per i delitti di cui ai capi 1 e 10.

Ed invero, per addivenire all'affermazione della colpevolezza del prevenuto per i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P., e' sufficiente dare la piena prova della sua appartenenza alla organizzazione criminale "Cosa Nostra".

Tale prova si desume, senza ombra di dubbio, dalle precise e concordanti dichiarazioni di Calzetta Stefano, di Contorno Salvatore e di Coniglio Salvatore e dalla circostanza che il Gambino Giuseppe e' stato protagonista di due episodi altamente significativi: il c.d. "blitz di Villagrazia" (summit mafioso scoperto dalla Polizia) e l'omicidio di Marchese Pietro nel carcere dell'Ucciardone.

L'imputato, infatti, unito da legami parentali con gli Zanca, e' ben conosciuto da Calzetta Stefano, che lo indica, assieme a Labruzzo Mario, quale "boss" della Guadagna e quale assiduo frequentatore di casa Zanca, insieme a personaggi del calibro di Pullara' Ignazio, Mangano Vittorio ed altri mafiosi (Vol.11 ff.402857, 402860-402861, 402888).

Del ruolo del Gambino nell'omicidio di Teresi Girolamo e dei suoi amici ha riferito il Contorno (Vol.125 f 32) e tale circostanza, analizzata in altra parte del presente provvedimento, e' pero' significativa dell'inserimento organico dell'imputato nella lotta tra famiglie mafiose scatenatasi in Palermo sul finire degli anni settanta e nei primi anni ottanta.

Di Gambino Giuseppe, quale membro della "famiglia" mafiosa di Santa Maria di Gesu', detto anche "u cuvattu", ha parlato diffusamente anche Coniglio Salvatore, il quale in un primo tempo lo indica, pero', erroneamente come "Vernengo u cuvattu" (Vol.206 f.504614).

Secondo quanto riferito dal Coniglio, l'imputato si riuniva con Bontate Giovanni, Adelfio Francesco, Pullara' Gianni ed altri mafiosi sempre nella stessa cella durante la comune detenzione all'Ucciardone e, sempre nella medesima circostanza il Gambino aveva partecipato alla aggressione in danno di Alberti Gerlando detto "u paccare" (Vol.206 f.504663).

Lo stabile inserimento del Gambino nell'organizzazione criminale "Cosa Nostra" e la sicura affidabilita' di cui egli godeva in seno alla predetta organizzazione, si rilevano, inoltre, dagli specifici episodi criminosi dei quali l'imputato e' stato partecipe e per i quali egli e' stato condannato.

Il Gambino era, infatti, presente nella villa di Via Valenza dove, nell'ottobre del 1981, fece irruzione la polizia, interrompendo un summit mafioso

(cd. Blitz di Villagrazia) ed e' stato, altresì, condannato all'ergastolo da questa Corte d'Assise, in primo grado, per l'omicidio di Marchese Pietro, ucciso nel carcere dell'Ucciardone nel febbraio 1982.

Alla luce di quanto sopra premesso, e', quindi, a giudizio di questa Corte, pienamente provato lo stabile ed attivo contributo dell'imputato alle finalita' dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", di cui il prevenuto ha fatto parte sia in epoca antecedente che successiva all'entrata in vigore della L.646/82.

Ne consegue la responsabilita' del Gambino Giuseppe per i reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica, unificati dal vincolo della continuazione, per essere gli stessi espressione di un medesimo disegno criminoso.

In ordine, invece, ai delitti di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe, occorre rilevare che, dalla compiuta istruttoria, non e' emersa alcuna prova della responsabilita' dell'imputato.

Nonostante, infatti, il Gambino abbia mantenuto contatti, con personaggi notoriamente impegnati nel traffico di sostanze stupefacenti, quali i fratelli Pullara, gli Zanca ed altri,

non sono emersi elementi specifici che comprovino la fattiva partecipazione dell'imputato a tale illecita attivita'.

Il Gambino Giuseppe va, quindi, assolto dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe, per non aver commesso il fatto.

Cio' premesso, Gambino Giuseppe va condannato per i delitti di cui ai capi 1, 10 e 406 dell'epigrafe, rinviando per la trattazione del capo 406 ad altra parte del presente provvedimento che se ne occupa, unificati dal vincolo della continuazione.

In sintonia col disposto dell'art.133 C.P., si ritiene congrua la pena di anni otto di reclusione (pena base ex art.416 bis I e IV comma, C.P., anni 5 di reclusione + un terzo per VI comma = anni 6 e mesi 8 di reclusione + 112 N.1 C.P. = anni 6 e mesi 10 + art.81 cpv C.P.= anni 8 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si

individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno e della liberta' vigilata per un periodo di tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Preso atto che non sono emersi elementi di prova circa la illecita provenienza dei beni sequestrati all'imputato, si dispone la revoca del decreto di sequestro emesso dai G.I. di Palermo, in data 11 aprile 1985, nei confronti di Gambino Giuseppe e della moglie Salerno Angela.

Gammino Gioacchino

Gammino Gioacchino e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt.110 C.P. e 72 L.685/75, per avere acquistato dal Cillari Gioacchino una modica quantita' di sostanze stupefacenti (circa gr. 1 di eroina) come campione in prova di una maggiore quantita' di droga che il Gammino aveva intenzione di acquistare (capo 33) e del reato di cui al capo 35, per avere, in concorso con Nicosia Carmelo e Gallea Bruno Maurizio, illegalmente detenuto e ceduto a persone non identificate ingenti quantitativi di hashish (art.110, 81 C.P., 71 e 74 L.685/75).

L'imputato va condannato per il reato di cui al capo 33 della rubrica sulla base delle seguenti considerazioni: l'imputazione in esame risulta formulata sulla base di un'intercettazione telefonica sull'utenza usata da Anselmo Salvatore, in data 25 Gennaio 1982, dalla quale risulta che un uomo non qualificatosi, chiamato l'Anselmo gli comunica con toni adirati che "quella cosa e' merda e proprio non serve".

Da parte sua l'Anselmo risponde di metterla da parte che la dara' indietro a "Jachino".

L'Anselmo aveva, infatti, dichiarato d'aver consegnato un grammo di eroina al Gammino per conto del Cillari (Vol.7/Z f.181662-181664).

Pertanto, mentre non hanno ragion d'essere i dubbi del Giudice Istruttore circa l'identificazione dello "Jachino" che ben puo' essere considerato il Cillari, resta il fatto certo ed indiscutibile che la predetta telefonata costituisce inequivocabile riscontro alle dichiarazioni rese sul punto dall'Anselmo, che aveva indicato nel Gammino la persona cui aveva consegnato un minimo quantitativo di droga, proveniente dal Cillari, allo scopo di saggiarne la purezza.

Ne consegue la penale responsabilita' dell'imputato per il reato ascrittogli al capo 33 dell'epigrafe.

Il Gammino va, invece, assolto perche' il fatto non sussiste dall'altra imputazione, di cui al capo 35.

Invero, l'imputazione predetta e' stata ricavata dal materiale probatorio acquisito nelle indagini conclusesi con la sentenza datata 25 Febbraio 1985 del Tribunale di Palermo, passata in cosa giudicata il 13 Marzo 1987, c.d. processo di "nonna eroina".

In particolare, l'accusa in esame, e' scaturita dalle dichiarazioni di Anselmo Salvatore, il quale aveva affermato che il Nicosia e il Gallea si erano recati con lui a Salerno allo scopo di intavolare trattative per l'acquisto di partite di hashish, che avrebbero dovuto, poi, essere trasportate con un camion di un amico del Nicosia e del Gallea, identificato nel Gammino.

La sentenza sopra citata ha, pero', messo in evidenza che le dichiarazioni rese dall'Anselmo, su tale punto, erano inattendibili, essendo emerso chiaramente l'intento di questo ultimo di limitare la responsabilita' dei coimputati Nicosia e Gallea, indirizzando le autorità inquirenti su traffici illeciti meno gravi e consistenti di quelli, in effetti, da loro effettuati.

Pertanto, una volta ritenuto, come il Tribunale ha fatto, che le dichiarazioni dell'Anselmo avessero lo scopo riduttivo sopra messo in risalto, appare in netta contraddizione con tali premesse sostenere la fondatezza dell'imputazione di cui al capo 35, sulla base della fonte, in tal caso, poco affidabile.

Poiche' questa Corte condivide appieno le osservazioni e l'analisi operate dal Tribunale, e dal momento che nessun elemento di prova e' venuto a confortare la sua identificazione quale proprietario di un autocarro atto al trasporto della droga leggera sotto balle di fieno e quale amico del Gallea e del Nicosia, il Gammino va assolto dall'imputazione di cui al capo 35 dell'epigrafe con la formula "perche' il fatto non sussiste".

Alla luce di quanto sopra premesso in ordine alla responsabilita' dell'imputato per il reato ascrittogli al capo 33, quest'ultimo, in sintonia col disposto dell'art.133 C.P. va condannato alla pena di anni 3 di reclusione e L.9.000.000 di multa.

Segue, ex lege, l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

In considerazione della pericolosita' sociale del prevenuto ne va, infine, disposta, a pena espiata, la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per una durata non inferiore ad un anno.

Alla condanna di cui sopra, consegue l'obbligo per l'imputato del pagamento in solido delle spese processuali e di quelle del mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Gariffo Carmelo

Gariffo Carmelo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Dalla compiuta istruttoria emerge che l'imputato, nipote di Provenzano Bernardo e Provenzano Salvatore, il primo dei quali noto esponente della "famiglia" mafiosa di Corleone, si inserisce nel mondo imprenditoriale palermitano occupandosi della Medisud S.R.L., di cui e' socio il suddetto Provenzano Salvatore.

In seno alla predetta societa' il Gariffo ha mansioni e disponibilita' finanziarie certamente superiori a quelle di un semplice addetto; a testimonianza di cio' sta l'elevato tenore di vita mantenuto dall'imputato.

Dalle intercettazioni telefoniche eseguite dalla P.G., si rileva che il Gariffo e' solito usare frasi convenzionali con alcuni dei suoi interlocutori, mantenendo, tra l'altro, un certo riserbo sulla effettiva natura degli affari trattati.

A cio' si aggiunga che di seguito a tali telefonate, sono stati osservati, dagli agenti di P.G., incontri inusuali e sospetti tra l'imputato ed altri individui (Vol.8/T f.160889, 160894).

Interrogato dal magistrato inquirente, il Gariffo ha negato ogni addebito, affermandosi estraneo ad ogni affare condotto dallo zio Provenzano Salvatore, ed in particolare, alle trattative concernenti l'acquisto, in agro di Castelbuono, di un terreno per la somma di lire 300 milioni.

Le discolpe dell'imputato non sono pero' atte ad inficiare le risultanze processuali il cui univoco significato e' che Gariffo Carmelo ha gestito per conto dello zio Provenzano Bernardo, investimenti di denaro proveniente da attivita' illecite, atteso che gli ingenti mezzi finanziari di cui egli ha mostrato la disponibilita' non sono, senza dubbio, il frutto della propria, asserita, attivita' di rappresentante di commercio.

Occorre, pero', rilevare che nessun teste o imputato pentito parlano di Gariffo e, dalla compiuta istruttoria non sono emersi concreti elementi di prova circa l'inserimento dell'imputato nell'organizzazione "Cosa Nostra".

Appare pertanto aderente a quanto sopra enunciato disporre la modifica dei capi 1 e 10 della rubrica, contestati all'imputato, nella imputazione per il reato di cui agli artt.81 cpv.C.P. e 648 C.P., per avere il Gariffo, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed al fine di procurarsi un profitto, ricevuto denaro proveniente dai delitti contestati a Provenzano Bernardo.

In ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe, si rileva che dalla compiuta istruttoria non e' emersa la piena prova di una condotta attiva dell'imputato idonea ad integrare gli estremi delle suddette fattispecie di reato.

Contraddicono, infatti, le risultanze delle indagini di P.G. la circostanza che nessun teste o imputato pentito menzioni l'imputato e la mancata emersione di concreti elementi probatori circa il coinvolgimento del Gariffo nelle attivita' concernenti il traffico di sostanze stupefacenti.

Ne consegue l'assoluzione per insufficienza di prove del prevenuto dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 della rubrica.

In conseguenza della asserita penale responsabilita' dell'imputato per i capi 1 e 10 della

rubrica, cosi' come modificati, in sintonia col disposto dell'art.133 C.P., si ritiene equa la condanna del reo alla pena di anni 4 di reclusione e lire 10.000.000 di multa, (pena base = anni 3 di reclusione e L.8.000.000 di multa + art.81 cpv.C.P. = anni 4 di reclusione e L.10.000.000 di multa).

Alla condanna consegue, ex lege, l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

In considerazione della pericolosita' sociale dell'imputato, ne va disposta, a pena espiata, la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata, per una durata non inferiore ad un anno.

Il Gariffo va, altresi', condannato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Gasparini Francesco

Gasparini Francesco e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi 17 e 40 dell'epigrafe.

A seguito del suo arresto, operato presso l'Aeroporto Orly di Parigi il 10 novembre 1981, ove, provenendo dalla Thailandia, venne sorpreso in possesso di 4,500 chilogrammi di eroina, vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 152/82 del 18 giugno 1982 e mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 (capi 7, 17 e 40 dell'epigrafe).

Dell'imputato tratta ampiamente la parte della sentenza appositamente dedicata alle indagini conseguenti al suo arresto e, quindi, ai traffici di droga di Gaspere Mutolo e della "famiglia" di Riccobono Rosario.

In questa sede giova ricordare che l'imputato, interrogato in sede di commissione rogatoria internazionale, oltre a dare compiuta contezza delle proprie responsabilita', chiamo' in correita' numerosi coimputati ed in particolare riferi' di aver rivestito il ruolo di "uomo di fiducia" di Gaspare Mutolo, da egli stesso indicato quale "braccio destro" del boss mafioso Rosario Riccobono.

I contatti col Mutolo, secondo il Gasparini, erano divenuti particolarmente intensi allorché costui gli aveva esposto la necessita' di intraprendere nuovi rapporti con la Thailandia, al fine di assicurare continuita' al reperimento di eroina, oggetto principale del traffico gestito dalla "famiglia" mafiosa del Riccobono.

Infatti la scoperta di numerose raffinerie operanti nel palermitano per la trasformazione della morfina di base in eroina aveva comportato la sospensione di tale attivita', ritenuta ormai troppo pericolosa.

Da qui la necessita' di acquistare sul mercato thailandese eroina gia' raffinata e pronta per la commercializzazione.

L'incarico specifico conferito dal Mutolo al Gasparini fu, secondo costui, quello di

prendere contatti col fornitore orientale, il coimputato Koh Bak Kin, col quale avvenne un primo incontro in Giulianova, proprio alla presenza del Mutolo, che servi' a gettare le basi del nuovo canale di approvvigionamento della sostanza stupefacente.

Nell'ottobre del 1981 il Gasparini, come ha dichiarato, compi' un primo viaggio a Bangkok per contattare ivi il Kin.

Da costui ricevette successivamente in Roma la consegna di circa 4 Kg di morfina base, che lo stesso Gasparini consegnò a Palermo ai fratelli Michele e Salvatore Micalizzi, dai quali ricevette, quale prezzo per la fornitura, lire 200 milioni in contanti, successivamente cambiati in dollari presso il coimputato Michele Minesi.

Dopo un secondo incontro in Giulianova, sempre su indicazione del Mutolo, il Koh Bak Kin ed il Gasparini si recarono a Palermo per partecipare ad una riunione nel corso della quale vennero gettate le basi dell'ambizioso progetto relativo alla importazione, via mare, di centinaia di chili di eroina.

Ad essa parteciparono anche Rosario Riccobono, Benedetto Santapaola ed i fratelli Micalizzi.

L'arresto del Gasparini al termine di uno dei viaggi effettuati in Thailandia per trasportare medi quantitativi di droga, gli impedi' ovviamente di partecipare alla realizzazione del suaccennato progetto, che non venne tuttavia abbandonato dall'organizzazione, essendo stato egli sostituito da Fioravante Palestini, anch'egli pero' arrestato in Egitto il 24 maggio 1983 mentre a bordo della nave Alexandros G. trasportava ben 233 chili di eroina thailandese diretta alla organizzazione siciliana.

Le dichiarazioni del Gasparini, come sopra sinteticamente esposte, hanno trovato puntuale riscontro in quelle del Koh Bak Kin, anch'esso dopo il suo arresto decisi a collaborare con la Giustizia, nonche' nei minuziosi accertamenti disposti a tale fine e tutti risoltisi con esito positivo, come dettagliatamente viene riferito nella richiamata parte della sentenza, dove inoltre le dichiarazioni medesime sono state analiticamente esaminate.

Pertanto, nessun dubbio sussiste in ordine alla penale responsabilita' dell'imputato, vero e proprio corriere dell'organizzazione del Mutolo per i delitti di cui ai capi 17 e 40, unificati sotto il vincolo della continuazione, stante l'unicita' del disegno criminoso che li avvince.

All'imputato, tenuto conto dell'ampia confessione resa e della sua condotta processuale, utile all'accertamento dei fatti e della responsabilita' dei correi, vanno concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute, sulla base di una comparazione qualitativa delle stesse, equivalenti alle aggravanti contestate.

Pertanto, tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., pena adeguata alla gravita' del fatto e alla personalita' del reo, stimasi in anni quattro e mesi sei e lire nove milioni di multa (pena base ex art.71 L.685/75 = anni 4 di reclusione e L.8.000.000 di multa + aumento ex art.81 cpv. C.P. = anni 4 e mesi 6 di reclusione e L.9.000.000 di multa).

In base all'art.29 C.P. alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

L'imputato va, altresì, condannato in solido al pagamento delle spese processuali e di quelle inerenti al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Stante la pericolosita' sociale del reo, visti gli art.215 e 229 C.P. allo stesso va applicata, a pena espiata, la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad un anno.

Gelardi Mario

Gelardi Mario e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 81 cpv e 648 C.P. (cosi' unificati e modificati i capi 1 e 10 dell'originaria epigrafe).

Con rapporto giudiziario, in data 8 febbraio 1983, la Squadra Mobile ed il Gruppo Operativo dei CC. di Palermo denunciavano Riccobono Rosario ed altri, tra cui Gelardi Mario, quali responsabili dei reati di cui agli artt. 416 bis C.P. e 75 L. N.685/75.

Dalla compiuta istruttoria non e' pero' emerso nessun concreto elemento di appartenenza a "Cosa Nostra" a carico del Gelardi ne' alcun suo coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti.

E' da rilevare piuttosto il fatto che il Gelardi unitamente ai noti mafiosi Madonia Francesco e Di Trapani Giovan Battista, ha costituito la S.p.A. "MA.GE.DI.", operante nel settore della commercializzazione degli agrumi.

Cosi' come osservato dal Tribunale di Palermo, sezione Misure di Prevenzione, da un attento esame dei

bilanci della suddetta societa' si evince che l'utile netto, dal 1974 al 1978, si e' aggirato da poco piu' di un milione a circa quattro milioni di lire; e', quindi, inverosimile che tale utile potesse consentire il sostentamento dei tre soci e di sei dipendenti, tutti regolarmente stipendiati, senza che, in realta', la societa' celasse una complessa rete di traffici illeciti.

La partecipazione del Gelardi alla "MA.GE.DI." ha, quindi, una sua rilevanza penale, atteso che proprio attraverso tale societa', l'imputato ha impiegato capitali, appartenenti al Madonia ed il Di Trapani, di sicura provenienza illecita, dato il coinvolgimento dei predetti soci nell'organizzazione mafiosa e, in particolare, del Madonia nel traffico di sostanze stupefacenti.

In considerazione del fatto che il Madonia ed il Di Trapani sono, rispettivamente, cognato e cugino del Gelardi, risulta, senza dubbio, inverosimile l'assunto difensivo secondo cui l'imputato ha ignorato l'illecita provenienza delle somme impiegate dai propri congiunti nella "MA.GE.DI".

Prove ulteriori della connessione economica tra il Gelardi ed i Madonia emergono

dall'analisi della scheda bancaria di Madonia Francesco, laddove si rinvencono diversi assegni bancari tratti e negoziati dall'imputato in favore di personaggi quali Liccardo Pasquale, Greco Giuseppe e Conigliaro Giacomo, legati al contrabbando ed ai Madonia.

Nel corso della istruttoria dibattimentale, l'imputato, a parziale modifica di quanto precedentemente dichiarato, ha fornito una giustificazione dei suoi rapporti economici con il Liccardo, affermando di aver avuto con quest'ultimo alcuni contatti telefonici, riguardanti l'acquisto di una partita di "patate da seme".

Tutto cio', alla luce delle molteplici contraddizioni in cui e' caduto il Gelardi nel corso degli interrogatori resi al G.I., appare, a giudizio di questa Corte, inverosimile e comunque non idoneo a contraddire le risultanze processuali, il cui univoco significato induce a ritenere la penale responsabilita' dell'imputato per il reato di ricettazione continuata ascrittogli come in epigrafe, cosi' come modificato in sede di rinvio a giudizio.

In sintonia col disposto dell'art.133 C.P., appare adeguata alla personalita' del reo ed alla gravita' dei fatti la pena di anni 4 di reclusione e

L.10.000.000 di multa (pena base = anni 3 di reclusione e L.8.000.000 di multa + 81 cpv, C.P. = anni 4 e L.10.000.000 di multa).

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato, ne va disposta, a pena espiata, la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad un anno.

Il Gelardi va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Geraci Antonino

Geraci Antonino, detto "Nene'", e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (capi 1 e 10), associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti (capi 13 e 22), nonche' di numerosissimi omicidi e reati minori connessi, ritenuti consumati su mandato della cosiddetta "Commissione", organo di vertice dell'organizzazione "Cosa Nostra".

L'imputato e' stato indicato da Buscetta quale capo della "famiglia" di Partinico ed, altresì, membro della "Commissione" (Vol.124 f.450014; 450085), all'interno della quale, pertanto, l'imputato avrebbe partecipato alla deliberazione dei delitti piu' gravi, costituenti specifici episodi della cosiddetta "guerra di mafia".

Tuttavia della responsabilita' per questi ultimi e di altri gravi omicidi, quali quello del cap. D'Aleo Mario, del dott. Boris Giuliano Giorgio e del prof. Giaccone Paolo, si occupa

altra parte della presente sentenza, cui in tale sede si rinvia, dovendosi limitare adesso l'esame della posizione dell'imputato ai soli reati associativi e connessi al traffico di stupefacenti.

All'interno della "Commissione", a detta di Buscetta, il Geraci costituiva un fedele alleato dei Corleonesi, come dimostrato dalla piu' volte notata presenza a Partinico, suo vero e proprio paese d'appoggio, di Riina Salvatore, circostanza questa, riferita al Buscetta dal Badalamenti (Vol.124 Bis f.450203). Lo stretto legame con i Corleonesi spiegherebbe, altresì, come la "famiglia" di Partinico non ebbe a subire perdita alcuna nel corso della cosiddetta "guerra di mafia". Peraltro, Buscetta ha riconosciuto l'imputato in fotografia (Vol.124 Bis f.450241) e, in dibattimento, riordinati meglio i suoi ricordi, ha affermato di averlo conosciuto all'incirca nel 1963 e ne ha confermato la qualita' di capofamiglia di Partinico e membro della "Commissione", acquisita, secondo quanto riferito in istruttoria, dopo il ritiro da tali funzioni del piu' anziano Bertolino Giuseppe, cioe' all'incirca nel 1975 (Vol.124 f.450085).

Il legame dell'imputato con l'organizzazione criminale, a preciso riscontro delle dichiarazioni di Buscetta, e' confermato da una circostanza, risalente nel tempo, ma assai significativa.

Dal rapporto del 25 febbraio 1967 dei C.C. di Roma, risulta, infatti, che il Geraci era presente a Roma, presso l'Hotel Cesari il 6 febbraio 1962, insieme a Coppola Domenico (nipote di Coppola Frank) e Badalamenti Gaetano e che, il giorno seguente, nello stesso albergo, vi erano Buscetta Tommaso e Mazzara Giacinto.

Tali accertamenti valgono, altresì, a smentire le affermazioni dell'imputato di non conoscere Buscetta. Oltremodo interessante e' pure la contemporanea presenza insieme al Geraci del Coppola, anche egli indicato da Buscetta come appartenente alla cosca di Partinico; cio', infatti, comprova gli stretti legami tra i due e costituisce ulteriore riscontro alle dichiarazioni del Buscetta.

Queste ultime, peraltro, convergono sostanzialmente con quanto gia' riferito al cap. Pettinato Alfio dal "boss" di Riesi, Di Cristina Giuseppe, poco prima di essere ucciso, circa il fatto che una delle principali basi di

Leggio Luciano in Sicilia "era 'Iraci' Nene' o Nini' che dispone a Partinico di un deposito di droga" (vedasi al riguardo deposizione Pettinato - Vol.183 f.493349). La riferibilita' delle dichiarazioni all'odierno imputato e' evidente, atteso che "Iraci" e' la trasposizione dialettale di "Geraci" e "Nene'" e' il diminutivo comunemente usato per designare il prevenuto, come dallo stesso ammesso.

Gli stessi legami con i Corleonesi traspaiono anche dalle successive dichiarazioni di Marsala Vincenzo che ha riferito di aver assistito nel 1981, essendo al seguito del padre Marsala Mariano, ad una riunione della famigerata "Commissione", notando l'arrivo di Riina Salvatore, accompagnato da un uomo, che ha meticolosamente descritto nelle sue fattezze fisiche, riconoscendolo in fotografia, proprio nel Geraci Antonino, detto "Nene'" (Vol.225 f.501319).

Ancora Contorno Salvatore ha confermato l'appartenenza del Geraci alla "famiglia" di Partinico e la sua qualita' di capo di essa, fino al momento in cui fu sostituito dal suo piu' giovane omonimo, che ne assunse anche il ruolo all'interno della "Commissione" (Vol.125 f.456543).

Le suddette reiterate, concordanti e circostanziate dichiarazioni hanno trovato ampio riscontro nelle ulteriori risultanze probatorie.

Infatti, l'utenza telefonica del Geraci risulta annotata, insieme a quelle di numerosi altri soggetti, ritenuti esponenti di spicco di "Cosa Nostra", in un'agenda di Colletti Carmelo, ucciso il 30 luglio 1983 nell'agrigentino, anch'egli considerato membro dell'organizzazione. Il collegamento con quest'ultimo, ove ve ne fosse ulteriore bisogno, si ricava agevolmente anche da un significativo episodio, confermato anche in dibattimento dalla teste Bono Benedetta, all'epoca sentimentalmente legata al Colletti. Essa ha, infatti, riferito di una "raccomandazione" a favore della di lei sorella, richiesta da essa, insieme al Colletti, a Geraci "Nene'", attraverso l'intermediazione del piu' anziano Bertolino Giuseppe.

Tale episodio, inoltre, costituisce ulteriore riprova dell'"influenza" dell'imputato, se ad esso, un esponente dell'organizzazione, come il Colletti, poteva rivolgersi per procurare ad altri un lavoro e, ancor di piu', conferma gli stretti rapporti con il Bertolino, gia', come si e' visto, indicato da

Buscetta quale predecessore di "don Nene'" nel ruolo di "capofamiglia".

Anche le risultanze delle indagini bancarie hanno evidenziato rapporti dell'imputato con personaggi di spicco di "Cosa Nostra" e con ambienti della criminalita' comune.

Il Geraci ha tratto sul proprio c/c n.41020356 del Banco di Sicilia - agenzia di Partinico - l'assegno n.58473848 del 4-3-82 di lire 3.100.000, all'ordine dell'Edilceramica s.n.c., il cui amministratore unico e' Tinnirello Gaetano, ritenuto "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille e coinvolto nel traffico di stupefacenti. Riguardo a tale assegno del tutto generiche e prive di riscontro risultano le giustificazioni addotte dall'imputato circa la necessita' di pagare una partita di piastrelle ivi acquistate.

Ancora vi e' un assegno tratto sul c/c del Geraci di lire 1.834.000, all'ordine di Greco Leonardo, coimputato nel presente procedimento e da questi girato al proprio socio Caltagirone Francesco Paolo.

Infine, il Geraci ha negoziato i seguenti assegni circolari emessi all'ordine di Altobelli Italo il 12-10-1978 dal Banco di Napoli, filiale di Torre Annunziata:

n.681689095 del 26-10-78 di lire 5.000.000;

n.681689097 del 26-10-78 di lire 5.000.000;

Altobelli Italo, detto "o professore", risulta denunciato, insieme a Ferretti Dino e Frigerio Enrico per il reato di illecita esportazione di valuta all'estero ed e' stato coinvolto in indagini relative al traffico di sigarette e stupefacenti.

Riguardo a tali assegni, prive di ogni credibilita' risultano le dichiarazioni dell'imputato che ha affermato che essi trovano giustificazione nella vendita di una partita di limoni all'albero, compiuta ad imprecisati personaggi, in considerazione della assoluta genericita' delle affermazioni e della comune esperienza relativa alle modalita' di tali negoziazioni, di certo non compiute con sconosciuti.

Pertanto, alla stregua di tali numerose e convergenti risultanze probatorie nessun dubbio sussiste in ordine alla responsabilita' del Geraci, per i delitti di cui ai capi 1 e 10, aggravata dall'avere l'imputato diretto l'organizzazione a partire dal 1975 e almeno per un certo periodo di tempo fino alla sua sostituzione con il piu' giovane omonimo, secondo quanto si ricava a tal proposito dalle concordanti dichiarazioni di Buscetta e Contorno.

Infine, circa il coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti, ritiene la Corte che l'originaria imputazione vada modificata in quella piu' propria di ricettazione.

Si e' accertato, infatti, che i membri della "Commissione", proprio per tale loro qualita', limitano di regola la loro attivita' al finanziamento del traffico, facendovi confluire i capitali propri e dei membri della propria "famiglia", e presiedono alla ripartizione dei relativi profitti in proporzione dell'importanza e del contributo delle varie "famiglie" rappresentate.

Ora, con riguardo specifico alla posizione del Geraci, va osservato che un diretto coinvolgimento dello stesso nel traffico e' stato affermato solo dal defunto "boss" Di Cristina, che ha dichiarato, come gia' evidenziato, che il Geraci disporrebbe di un deposito di droga a Partinico. Tale dichiarazione, tuttavia, non hanno avuto alcun riscontro obiettivo.

Sono stati, invece, acquisiti al procedimento i gia' menzionati assegni, che collegano l'imputato con i maggiori esponenti di tale traffico; inoltre, in una telefonata intercettata tra il Salamone e il

Palazzolo Vito Roberto, anch'egli ritenuto un grosso trafficante, si riferisce di aver visto, due o tre volte, "zio Nene".

Queste risultanze, pertanto, poste in organico collegamento con la cennata qualita' di "capofamiglia" del Geraci, almeno per un certo periodo di tempo, e con quanto gia' acclarato circa il particolare ruolo esercitato dai dirigenti dell'organizzazione "Cosa Nostra" in ordine al traffico di stupefacenti, consentono di affermare la responsabilita' dell'imputato per il delitto di ricettazione continuata.

Tutto cio' premesso, l'imputato va condannato per i delitti di cui ai capi 1 e 10, unificati sotto il vincolo della continuazione, stante l'identita' del disegno criminoso che li avvince. Tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., e considerata la gravita' dei fatti e la personalita' del reo, si ritiene adeguata la pena di anni 8 di reclusione (p.b. ex art.416 Bis, II, IV, VI comma C.P. = anni 6 e mesi 11 di reclusione + mesi 2 ex art.112 N.1 C.P. = anni 7 + 1 anno ex art.81 cpv. C.P. = anni 8).

Per il delitto di ricettazione continuata, in base all'art.133 C.P., in relazione alla gravita' dei fatti e alla personalita' del reo, pena congrua stimasi anni 4 di reclusione e lire 3.000.000 di multa (p.b. ex art.648 comma I C.P. = anni 2 di reclusione e lire 1.500.000 di multa + aumento del doppio ex art.81 cpv. C.P. = anni 4 e lire 3.000.000).

Alla condanna segue, ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

L'imputato va, altresì, condannato, in base all'art.488 C.P.P. al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Stante la pericolosità sociale del reo, e in applicazione degli artt.417 e 215 e segg. C.P., a pena espiata, va disposta l'assegnazione dell'imputato a una casa di lavoro per la durata di un anno, ed al termine, l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Gheorgulis Charalampos

Gheorgulis Charalampos e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di cui ai capi 17 e 40 dell'epigrafe.

Il Gheorgulis era uno dei componenti dell'equipaggio della nave greca "Alexandros G." a bordo della quale, il 24 Maggio 1983, a Porto Suez, a seguito di una perquisizione effettuata dalla polizia egiziana su segnalazione di ufficiali della polizia greca, venne rinvenuto e sequestrato un carico di ben Kg.233 di eroina pura di provenienza thailandese oltre ad alcune armi; un automatico F.N., una carabina automatica ed una rivoltella 38 Special (Vol.78/R f.076610).

Le indagini che seguirono a tale operazione che comporto', tra l'altro, l'arresto del connazionale Palestrini Fioravante e di altri membri dell'equipaggio, consentirono di accertare che il carico di stupefacenti era stato inviato dall'orientale Koh Bak Kin all'organizzazione siciliana capeggiata da Mutolo Gaspare.

Le risultanze processuali non hanno consentito di pervenire ad un giudizio di certezza in ordine al ruolo svolto dal Gheorgulis nella operazione di trasporto del carico illegale, ne' hanno consentito di accertare se l'imputato, nella sua qualita' di semplice membro dell'equipaggio, sia stato effettivamente al corrente della reale natura del carico trasportato che venne poi rinvenuto celato in apposito nascondiglio nelle stive della nave (Vol.78/R f.076613).

Per tali motivi, la Corte, ritiene di dovere assolvere l'imputato dai reati ascrittigli con formula dubitativa.

Gherokunas Dimitrios

Gherokunas Dimitrios e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 17 e 40 dell'epigrafe.

L'imputato era il comandante della nave greca "Alexandros G." a bordo della quale, il 24 maggio 1983 a Porto Suez, a seguito di una perquisizione effettuata dalla polizia egiziana, su segnalazione di ufficiali della polizia greca, vennero rinvenuti e sequestrati ben 233 chilogrammi di eroina pura di provenienza thailandese, oltre ad alcune armi, un fucile mitragliatore, una carabina automatica ed una rivoltella 38 special (Vol.78/R f.076610).

Le indagini che seguirono a tale operazione, che comporto' tra l'altro l'arresto del connazionale Palestini Fioravante e di altri membri dell'equipaggio, consentirono di accertare che il carico di stupefacenti era diretto in Sicilia e che il suo trasporto era stato organizzato dall'associazione mafiosa capaggiata da Mutolo Gaspare in contatto con l'orientale Koh Bak Kin.

Le risultanze processuali non hanno pero' consentito di pervenire ad un giudizio di certezza in ordine alle responsabilita' dell'imputato.

Dalle indagini svolte e' emersa, infatti, l'ambiguita' del ruolo svolto dal Gherokunas nella operazione gestita dalla DEA di concerto con la Polizia greca che condusse alla intercettazione della nave con il suo ingente carico di stupefacenti.

L'operazione fu, infatti, favorita anche dalle informazioni fornite dal comandante della nave ad un ufficiale della Polizia greca, tenente Bograkos Paulos, ma tali informazioni sono risultate incomplete e non del tutto veridiche.

Nel gennaio del 1983, un collaboratore all'estero della Polizia greca, aveva informato il Bograkos che il greco Palmos Fotos e l'italiano Cristoforetti Giuseppe stavano organizzando un trasporto per conto della mafia siciliana, di una quantita' estremamente notevole di eroina.

Il Cristoforetti ed il Palmos erano stati pedinati in Grecia e si era accertato che i due si erano messi in contatto tra loro e con armatori greci.

Successivamente il Palmos aveva assunto come comandante della nave il Gherokunas, insieme al quale avevano provveduto ad arruolare i membri dell'equipaggio. Il Gherokunas ha sostenuto che, secondo gli accordi presi con il Palmos, aveva ritenuto di dovere effettuare il trasporto di contrabbando di alcuni pacchi contenenti preziosi ed oro.

Ha aggiunto di avere accettato l'offerta del suo conoscente perche' da tempo, per varie vicende giudiziarie, non aveva piu' potuto effettuare lavori del genere, mentre in passato aveva molte altre volte fatto del contrabbando (Vol.82 f.077650).

Nel marzo del 1983 Palmos e Gherokunas si erano recati a Zurigo per due volte presso la Credit Bank (anche se il Gherokunas ha escluso trattarsi dello stesso istituto di credito) per ritirare le somme necessarie ad affrontare il viaggio della nave (la prima volta l'equivalente di 150.000 dollari in franchi svizzeri; la seconda volta 50.000 dollari U.S.A. e 80.000 dollari canadesi).

La nave, salpata da Eleusi il 4-4-1983 per Porto Sudan con un carico di cemento, aveva poi proseguito per la Thailandia, dove (a circa 15 miglia dalla costa

di Ko Fra Kong) era stata avvicinata da due pescherecci con un gran numero di uomini armati a bordo che avevano caricato le casse contenenti la droga e le armi.

Sulla nave era salito il Palestini, uomo di fiducia dell'organizzazione, con l'incarico di accompagnare il carico fino alla sua destinazione in Sicilia e che, a detta del Gherokunas, era sempre armato.

La merce era stata posta nella cabina del comandante, secondo cui, proprio questa circostanza gli aveva permesso di accertare la reale natura del carico visto che una scatola si era rotta (Vol.82 f.077451).

Del fatto aveva provveduto ad avvertire l'equipaggio comunicando altresì che oramai la consegna doveva essere effettuata. Dopo circa una settimana di viaggio, il comandante, aveva poi occultato l'eroina nel posto dove fu poi trovata dalla Polizia egiziana.

La nave era stata sorvegliata per tutta la durata del viaggio da informatori della Polizia greca e lo stesso Gherokunas via radio e per il tramite della moglie aveva fornito informazioni sul viaggio rendendo così possibile il sequestro della droga all'arrivo della nave a Porto Suez.

Sembra poco credibile che il comandante della nave sia stato tenuto all'oscuro di tutta l'operazione di trasporto dell'ingente quantita' di stupefacenti, peraltro riposta nella sua stessa cabina, ed anche perche' tale versione contrasterebbe con quanto dichiarato dal Palestini alla Polizia italiana.

Costui ha riferito di essersi incontrato ad Atene nel marzo 1983 col Gherokunas ed il Palmos, i quali gli avrebbero affidato l'incarico di recarsi a Bangkok per contattare Koh Bak Kin ed avvertirlo del giorno in cui sarebbe arrivata al largo della Thailandia la nave destinata a trasportare l'eroina.

Il Gherokunas ha, invece, decisamente smentito di avere incontrato il Palestini ad Atene prima della sua partenza per la Thailandia (Vol.82 f.077452). Il Palestini ha, poi, riferito che, all'atto dell'imbarco dell'eroina sulla nave, il comandante aveva conversato per circa dieci minuti nella propria cabina con Koh Bak Kin.

Inoltre il Gherokunas nella sua dichiarazione resa al magg. Pitino, in occasione dell'espletamento della commissione rogatoria in Grecia, si e' dimostrato reticente in ordine al ruolo

svolto dal Cristoforetti e dai mandanti dell'operazione, essendosi limitato a dire di avere appreso dal Palmos che dietro di lui vi erano in Svizzera tre persone "molto grosse" che non avrebbe dovuto mai cercare di conoscere (Vol.82 f.077453).

Di contro e' risultato con certezza che vi era stata una collaborazione tra il Gherokunas e le Autorita' di Polizia egiziana e greca, per cui sorgono degli insuperabili dubbi sull'atteggiamento psicologico dell'imputato e sul suo comportamento, che e' consistito nel far si' che l'operazione di trasporto degli stupefacenti andasse a buon fine al solo scopo di consentirne il sequestro.

Cio' si evince dal fatto che fu egli stesso ad indicare agli inquirenti il luogo della stiva ove erano nascoste tali sostanze.

Alla luce di tali considerazioni il Gherokunas va assolto dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Giacalone Filippo

Giacalone Filippo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1-10-13 e 22 della epigrafe.

L'appartenenza del Giacalone all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e' stata affermata da Buscetta Tommaso, il quale, sia in istruttoria che in dibattimento lo ha indicato come il capo della "famiglia" di San Lorenzo almeno fino al 1978, anno in cui si verifico' la sua scomparsa (Vol.124 f.450008).

Il Buscetta ha dichiarato di avere conosciuto il Giacalone in carcere perche' detenuto per l'omicidio del M.llo Sorino (Vol.124 Bis f.450196).

Il 10 gennaio 1974, infatti, era stato ucciso nel rione di S.Lorenzo il M.llo di P.S. in pensione Angelo Sorino e la polizia ne aveva ritenuto responsabile il "capo-famiglia" della zona, Filippo Giacalone, il quale venne arrestato. Il Buscetta ha pero' riferito che, trovandosi in carcere insieme al

predetto ed a Stefano Bontate, apprese che in realta' il delitto era stato consumato all'insaputa della "Commissione", tanto che il Bontate pretese, in presenza dello stesso Buscetta, delle spiegazioni da parte del Giacalone (Vol.124 f.450024).

Quest'ultimo rispose di essere estraneo all'omicidio e si ripromise una volta tornato in liberta', di accertare l'autore.

Il Buscetta ha poi dichiarato che successivamente, nel 1980, apprese direttamente dal Bontate che ad uccidere il Sorino era stato Leoluca Bagarella su mandato dei Corleonesi e che cio' aveva provocato gravissimi attriti all'interno dell'organizzazione.

Infatti, era stata una gravissima scorrettezza quella di uccidere una persona in territorio di altra "famiglia", e per giunta tenendone all'oscuro la "Commissione".

Il Bontate aveva riferito, altresi', al Buscetta che ad informarlo circa l'autore ed i mandanti dell'omicidio Sorino era stato proprio il Giacalone.(Vol.124 f.450025).

Inoltre, ad attestare il ruolo di primo piano ricoperto dal Giacalone all'interno

dell'organizzazione, va osservato che il Buscetta, nel tracciare la composizione della "Commissione" dal 1975 in poi, ha indicato il Giacalone come capo mandamento (Vol.124 Quater f.450227).

Il Buscetta ha poi dichiarato che nel 1978, a seguito della scomparsa del Giacalone il suo posto all'interno della "Commissione" fu preso da Francesco Madonia (Vol.124 f.450084) mentre della famiglia di S.Lorenzo assunsero la reggenza, i Piedone.

Il Contorno ha confermato l'appartenenza a "Cosa Nostra" del Giacalone nella qualita' di capo della "famiglia" di S.Lorenzo, facendo altresì riferimento alla sua scomparsa e probabile soppressione nell'anno 1978 (Vol.125 f.456541).

Oltre alla perfetta concordanza tra le circostanziate e reiterate dichiarazioni del Buscetta e del Contorno, un ulteriore elemento di riscontro, che chiude il cerchio probatorio in ordine alla responsabilita' dell'imputato, e' dato dal fatto che, gia' dieci anni prima, anche Leonardo Vitale lo aveva indicato come rappresentante della "famiglia" di S.Lorenzo.

Per tali motivi, pienamente provato deve ritenersi la responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati di associazione per delinquere semplice e di stampo mafioso, quest'ultimo aggravato anche ai sensi del 2° comma dell'art.416 Bis C.P. a causa del ruolo preminente assunto dal Giacalone, nell'ambito dell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra".

Le risultanze processuali non hanno invece evidenziato fatti o episodi specifici comprovanti l'inserimento dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti o comunque la sua partecipazione agli utili derivanti da tale ulteriore attivita' illecita.

Pertanto egli deve essere assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non avere commesso il fatto.

Non essendo stata raggiunta la prova certa della morte dell'imputato, ne va, quindi, affermata la penale responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, unificati per continuazione sotto il profilo della identita' del disegno criminoso.

Valutati i criteri di cui all'art.133 C.P. appare adeguata alla personalita' del reo ed alla gravita' dei fatti connessi la pena di anni otto di reclusione, come risulta anche per l'effetto della

aggravante di cui all'art.7 L.575/1965 sostituito dall'art.18 L.13 settembre 1982 N.646 (pena base per 416 Bis C.P. I°-II°-IV° comma = a.5 + aumento 1/3 per aggravante VI comma = a.6 m.8 di reclusione + m.2 per 112 N.1 c.p. = a.6 m.10 + m.2 per art.7 L.575/1965 = a.7 + aumento per 81 cpv. C.P. = a.8 di reclusione).

Poiche' esistono i presupposti di legge sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli art.6 e segg. D.P.R. 16 dicembre 1986 N.865 va dichiarato condonato un anno di reclusione, costituente l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P.

Alla condanna consegue per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosita' sociale dell'imputato, a norma degli artt.215, 216, 217, 230, 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per un anno ed al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Giuliano Salvatore

Rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, da 313 a 316 e 332 dell'epigrafe, va affermata la sua responsabilita' soltanto in ordine a quest'ultimo reato, come e' specificato nel capitolo XI dei reati minori, cui si rinvia.

Indicato da Sinagra Vincenzo cl.1956 (F.P. f.258276, 258280, 258281, 258302, 258303, 258327-258329) quale componente della banda criminale operante in Corso dei Mille e responsabile, tra l'altro, della rapina in danno di Marabeti Gaetano e del furto in danno di Piraino Edoardo, si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Sinagra ne' alcuno dei suoi coimputati ad eccezione di Raccuglia Cosmo, a lui legato da vincoli di parentela.

Secondo il Sinagra, invece, il Giuliano, impiegato postale, e' uno dei basisti utilizzati dalla banda per la consumazione di grossi furti e rapine. E fu, secondo detto coimputato, proprio il Giuliano a segnalare la possibilita'

di compiere una grossa rapina alla Stazione Centrale, che frutto' ai malviventi un bottino di circa un miliardo. Essa venne consumata il 15 giugno 1977 presso l'Ufficio raccomandate di Poste Ferrovia ed il Giuliano, denunciato e tratto a giudizio, venne con sentenza del Tribunale di Palermo del 25 maggio 1979 assolto con ampia formula. ((Vol.78 f.437362 e segg.) + (Vol.1/N) a (Vol.8/N)). Non e' stato quindi possibile, per la preclusione di cui all'art.90 C.P.P., ricontestare all'imputato tale episodio criminoso nonostante i nuovi elementi di prova emersi dalle dichiarazioni del Sinagra.

In questa sede va altresì' aggiunto che secondo il Sinagra fu proprio il prevenuto ad indicargli fisicamente, senza però' fargliene il nome, il basista di altra rapina consumata presso lo scalo ferroviario di Villabate Ficarazzelli, della quale altresì' si occupa la presente sentenza.

Ed ha riferito ancora il Sinagra di avere presentato il Giuliano a Lombardo Sebastiano, gestore della sala di trattenimenti "Happy Days" ove l'imputato aveva intenzione di tenere un ricevimento per festeggiare una ricorrenza familiare.

Nel corso di uno dei suoi interrogatori il Giuliano ha ammesso di aver festeggiato presso il suddetto locale la prima comunione di uno dei suoi figli, cosi' fornendo riscontro alle dichiarazioni del Sinagra, che pero' ha continuato a sostenere di nemmeno conoscere.

Per altro, della conoscenza fra il Sinagra ed il Giuliano ha anche riferito l'imputato Di Marco Salvatore, ((Vol.34/F f.016411-016414, 016431, 016432), (Vol.58 f.419714-419721)), il quale, pur non sapendo riferire nulla circa la partecipazione del Giuliano medesimo agli episodi delittuosi narrati dal Sinagra, ha dichiarato di avere visto i due assieme spesso in Piazza S.Erasmo, anche presso Raccuglia Cosmo, ed ha altresì aggiunto che, arrestati entrambi, si erano trovati, dopo il periodo di isolamento, nella medesima cella e che dal Giuliano si era visto rivolgere insistenti domande circa il contenuto dei suoi interrogatori al P.M. ed al Giudice istruttore, all'evidente scopo di accertarsi se lo stesso Di Marco avesse dichiarato alcunché di pregiudizievole per lui e per gli altri aderenti alla cosca.

Sulla scorta delle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956, confermate da Di Marco

Salvatore, deve ritenersi che il Giuliano facesse parte di quella manovalanza del crimine utilizzata talvolta dall'associazione mafiosa, certamente controllata, ma non organicamente inserita nei quadri della struttura associativa.

Peraltro l'imputato risulta aver partecipato pressoché esclusivamente a reati contro il patrimonio, che non appaiono tipici in relazione al perseguimento delle finalità di "Cosa Nostra".

Tuttavia l'accertata responsabilità concorsuale per un furto con connotati anche estorsivi contestati a taluni correi al capo n.333, l'indicazione di lui come "basista" a grosse rapine organizzate sotto l'egida dell'associazione ai fini di finanziamento per altre attività illecite come il contrabbando o il traffico di stupefacenti, lasciano permanere dei dubbi circa il suo organico inserimento nella "famiglia" di Corso dei Mille.

Pertanto, rinviando al capitolo XI per la motivazione dell'assoluzione per la partecipazione alla rapina Marabeti (capi da 313 a 316) e della condanna per il furto aggravato in danno di Piraino Edoardo, appare conforme a giustizia assolvere il Giuliano dai capi 1, 10 e da 313 a 316 per insufficienza di prove.

Di contro il predetto va condannato per il reato di cui al capo 332 dell'epigrafe alla pena di anni 6 di reclusione e L.2.000.000 di multa.

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. la condanna comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

Stante la pericolosità sociale del condannato appare opportuno ordinare, a pena espiata, la misura della libertà vigilata per un tempo non inferiore ad un anno.

Alla condanna segue quella al pagamento in solido delle spese processuali e delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Giustolisi Antonietta

Giustolisi Antonietta e' stata rinviata a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti a Capuano Mario e Cordaro Giuseppe, rispettivamente ascrittibile ai capi 9, 20 e 50 dell'epigrafe.

All'imputata hanno condotto le risultanze delle indagini di Polizia Giudiziaria, culminate in sequestro di stupefacenti, e le dichiarazioni di Dattilo Sebastiano, detto "Nano".

Dal complesso di tali elementi e' risultato che la casa dell'imputata, moglie di Ierna Salvatore in Roma, costituiva una base d'appoggio, insieme a quelle degli altri catanesi Bellia Giuseppe e Rapisarda Giovanni, per gli illeciti traffici nella capitale della pericolosa organizzazione criminale facente capo ai Ferrera e a Santapaola Benedetto, dedita a ogni sorta di delitti, tra cui il traffico internazionale d i

stupefacenti. In particolare tali collegamenti degli Ierna con i Ferrera sono stati ampiamente provati dalle intercettazioni telefoniche e dalle indagini effettuate dalla Polizia Giudiziaria di Genova.

Dalle numerosissime telefonate intercettate, risulta l'utilizzazione dell'abitazione degli Ierna da parte dei Ferrera, che vi alloggiavano durante le loro frequenti permanenze nella capitale. Inoltre, va ricordato che si e' accertato che era, appunto, intestata alla Giustolisi, l'utenza telefonica n.2677657, annotata da Dattilo Sebastiano, come relativa alla casa sita nei pressi di Via Casilina, ove egli e il Ferrera si erano fermati, per una breve sosta a Roma, nel loro viaggio verso Atene. Numerose sono, inoltre, le telefonate del Dattilo a casa Ierna per cercarvi Ferrera Giuseppe (Vol.9/RA f.114802). Si richiamano, inoltre, in questa sede, quella in cui una donna cercava di Rapisarda Giovanni presso gli Ierna (Vol.9/RA f.114631); quella tra Rapisarda Giovanni e Bonica Marcello, che si trovava nell'abitazione degli Ierna; quella tra Savoca Carmelo

(sempre da casa Ierna) e la propria utenza telefonica in Catania (Vol.9/RA f.114672); quella di Murabito Concetto con Ierna Salvatore (Vol.9/RA f.114728); quella in cui "Nino" (verosimilmente Ferrera Antonino) cerca "Franchitto" (Cannizzaro Francesco) a casa Ierna (Vol.9/RA f.114688).

Il fatto che i Ferrera alloggiassero a Roma, in casa Ierna, e' provato dalla circostanza che proprio da tale abitazione, venivano prenotati due biglietti per il volo Roma-Zurigo (Vol.9/RA f.114669) e, che il 26 febbraio 1983, Ferrera Nino telefonava e chiedeva, appunto, all'odierna imputata che mandasse qualcuno a prenderlo all'aeroporto (Vol.9/RA f.114671), dove, infatti, veniva rilevato, insieme a Ferrera Giuseppe, probabilmente da Cannizzaro Francesco (Vol.9/RA f.114673). Va, inoltre, richiamata la telefonata a casa Ierna, dopo l'arrivo dei Ferrera dalla Svizzera, di un certo "Santo" che chiedeva dello "zio Turi", ossia il marito Salvatore, al quale la Giustolisi rispondeva che il marito era uscito con "cavadduzzu" (Vol.9/RA f.114675).

Tuttavia, va osservato che, sebbene tale complessa serie di elementi dimostri la precisa utilizzazione di casa Ierna da parte dell'organizzazione dei Ferrera, ed, altresì, gli stretti legami con la stessa di Ierna Salvatore, tuttavia, non appare sufficiente a provare l'appartenenza della stessa all'associazione criminale. Con specifico riguardo all'imputata, infatti, risulta provata la mera attività di ricezione delle telefonate, volte per lo più alla ricerca, in casa Ierna, di terzi estranei o congiunti della Giustolisi. Anche il Dattilo ha affermato di non conoscere personalmente la Giustolisi, cui ha ammesso di aver fatto soltanto delle telefonate. Pertanto, sebbene sia altamente indiziaria l'accertata presenza in casa Ierna dei Ferrera, tale circostanza, unitamente al tenore delle conversazioni telefoniche intercettate, in assenza di ulteriori elementi che comprovino la diretta partecipazione della Giustolisi all'associazione criminale, non paiono sufficienti ad affermare la penale responsabilità dell'imputata per i delitti di cui ai capi 9 e 20.

Ritiene, perciò', la Corte di dover assolvere la prevenuta dai predetti reati per insufficienza di prove.

Alle stesse conclusioni si perviene, analizzate le risultanze probatorie relative al coinvolgimento degli Ierna nel traffico di stupefacenti. Anche in questo caso trattasi di intercettazioni telefoniche e di esiti di appostamenti della Polizia Giudiziaria che provano che, grazie agli Ierna, pervenivano a Genova, ai siciliani Capuano Mario e Cordaro Giuseppe, ingenti partite di sostanze stupefacenti. Chiaro, in tal senso, e' il testo della telefonata del 10-3-83 tra Ierna Salvatore e Capuano Mario in cui il secondo si lamenta con il primo del colore delle "camicie", che sono scure e non bianche, come promesso.

Il 16 marzo 1983, inoltre, risulta effettuata dal Capuano una telefonata a casa Ierna per aver conferma della partenza per Genova del figlio dell'imputata, Ierna Michele (Vol.9/RA f.114733).

Riguardo a tali telefonate gli Ierna, padre e figlio, e la prevenuta non hanno saputo dare adeguate spiegazioni, cadendo, altresì', in contraddizioni ed incoerenti affermazioni in ordine alla vicenda delle "camicie" cedute al Capuano.

Significativa e', inoltre, la telefonata di un uomo alle cinque del mattino, in casa Ierna che preannunciava l'arrivo, puntualmente verificatosi, di una Alfa Sud targata GE. Va rilevato che a partire dallo stesso pomeriggio, si registravano delle telefonate tra Giustolisi Antonietta e Cordaro Giuseppe. Dal tenore delle telefonate traspare la preoccupazione per il ritardo nell'arrivo delle "camicie" a destinazione, successivamente rivelatosi come causato da un banale guasto alla macchina (Vol.9/RA f.114734 e segg.). E' evidente che tali telefonate, direttamente compiute e ricevute dall'imputata, costituiscono un grave elemento da cui desumere il suo inserimento nel traffico di stupefacenti, tuttavia, in assenza di altre risultanze che comprovino una piu' diretta partecipazione dell'imputata ai fatti di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti al Capuano e al Cordaro, ritiene la Corte che continuino a persistere dubbi sulla penale responsabilita' dell'imputata per il delitto di cui al capo 50.

Pertanto, la Giustolisi va assolta dallo stesso per insufficienza di prove.

Grado Gaetano

Grado Gaetano e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1-10-13 e 22 della epigrafe.

Le risultanze processuali rilevano in modo univoco la responsabilita' dell'imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli.

Primo elemento convergente in tale direzione sono le dichiarazioni di Rodolfo Azzoli, il quale ha lungamente parlato del coinvolgimento dell'intera "famiglia" Grado nel traffico di droga (Vol.19 f.410980).

Individuato in Spagna ed estradato in Italia, l'Azzoli ha ammesso le sue responsabilita' e con la sua collaborazione ha consentito di pervenire ad utilissimi riscontri in ordine al ruolo svolto dai Grado nel traffico di stupefacenti quali acquirenti, dal 1978 ai primi mesi del 1981, di enormi quantita' di morfina base e quali fornitori di eroina per il mercato dell'Italia settentrionale ed in particolare di Milano.

Egli ha espressamente detto di avere conosciuto per il tramite di Grado Antonino, suo diretto interlocutore, anche gli altri fratelli tra i quali Grado Gaetano (Vol.410981). Secondo le rivelazioni dell'Azzoli, verso la fine dell'anno 1981, l'intera "famiglia" Grado si era trasferita in Spagna per sfuggire alle conseguenze della c.d. "guerra di mafia" scoppiata in Sicilia.

L'Azzoli ha, infatti, riferito che durante il tempo della permanenza dei fratelli Grado a Benidorm (Alicante) Salvatore Grado gli rivelò che erano fuggiti dall'Italia perché la "famiglia" Fidanzati li aveva avvisati nel loro interesse che altre famiglie, tutte legate al traffico di droga, avevano deciso di eliminarli. (Vol.19 f.410989).

E' stato altresì possibile, grazie alla collaborazione a livello giudiziario delle autorità spagnole, accertare che numerosi immobili furono acquistati a Benidorm, in quel periodo, dai Grado sotto falsi nomi e con denaro proveniente da conti svizzeri, acquistando così un significativo riscontro circa la disponibilità di ingenti mezzi finanziari da parte dei medesimi e circa l'illiceità della origine della loro ricchezza.

Ad ulteriore conferma della validita' dei risultati probatori raggiunti, anche il Buscetta ha confermato l'appartenenza di Grado Gaetano alla organizzazione mafiosa "Cosa Nostra".

Egli ha dichiarato di conoscere personalmente Grado Gaetano per averlo incontrato all'Ucciardone dove gli era stato presentato come "soldato" della "famiglia" di Bontate (Vol.124 f.450137)

La chiamata incrociata di correo da parte dell'Azzoli e del Buscetta e' stata suffragata da numerosi riscontri obiettivi evidenziati grazie anche alle indagini condotte dal Giudice Istruttore di Trento che ha fatto luce sui traffici condotti dai Grado (Vol.4/A f.000483).

Nell'ambito di tale istruttoria, il trafficante turco Sami Saleh ha indicato l'imputato quale commerciante di droga sulla piazza di Milano, insieme ai suoi fratelli, in contatto con numerosi elementi della criminalita' turca ed in particolare con il Wakka (Vol.4/A f.000727 e segg.).

Tali emergenze sono state poi ulteriormente riscontrate dalle dichiarazioni rese da Contorno Salvatore, di solito restio a rivelare circostanze

concernenti i suoi cugini Grado, e che pure non ha potuto fare a meno di indicare Grado Gaetano, quale appartenente alla "famiglia" capeggiata da Stefano Bontate (Vol.125 f.456531).

La convergenza di tali elementi probatori consente di ritenere pienamente provati sia l'inserimento dell'imputato nell'ambito della organizzazione mafiosa, nella qualita', espressamente riconosciutagli dal Buscetta e dal Contorno, di "uomo d'onore", sia il suo coinvolgimento nel complesso traffico di stupefacenti condotto insieme ad i fratelli, per i quali si rinvia alla piu' approfondita trattazione della parte generale.

Per tali motivi, Grado Gaetano deve essere condannato per i reati ascrittigli ai capi 1-10- nonche' 13 e 22 dell'epigrafe, rispettivamente tra loro unificati per la identita' dei disegni criminosi perseguiti.

Valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., la Corte ritiene adeguata alla personalita' del reo ed alla gravita' dei fatti commessi la pena di anni 17 e 120 milioni di multa, quale risulta per effetto del cumulo tra i diversi reati commessi

dall'imputato (capi 1 e 10: pena base per 416 Bis I e IV a 4 recl. + 1/3 per VI comma = a 5 m 4 + aumento per 112 N.1 C.P. a 5 m 6 + aumento art.7 L.575/65 = a. 6 aumento + ex art.81 cpv C.P. = a. 6 m 6 di reclusione) + (capi 13 e 22: pena base art.71 = a 5 recl. e 42 milioni di multa + aumento di 1/3 per 74 N.2 = a.6 m.8 recl. e 56 milioni di multa + aumento della meta' per 1°cpv. = a.10 e 84 milioni di multa+aumento ex art.81 cpv C.P. = a.10 m.6 e 120 milioni di multa)

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato a norma degli artt.215,216,217,230,417 C.P. ne va disposta l'assegnazione a pena espiata, ad una casa di lavoro per un anno ed al termine la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va altresì, condannato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Grado Giacomo

Grado Giacomo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1-10-13 e 22 della epigrafe.

Le risultanze processuali hanno rivelato in modo certo ed univoco il pieno coinvolgimento dell'imputato nel vasto traffico di stupefacenti condotto dai fratelli Grado tra Palermo e l'Italia settentrionale.

Per l'esposizione dei molteplici elementi probatori concernenti tale traffico si rinvia alle parti della sentenza dedicate all'esame delle posizioni dei fratelli Grado Vincenzo, Grado Gaetano, Grado Salvatore nonche' alle parti generali.

Per quel che riguarda, in particolare, la posizione del Giacomo, va precisato che egli e' risultato il principale autore di tutte le operazioni bancarie relative a tali traffici ed incentrate, principalmente, su un conto corrente intestato alla madre dei Grado, Antonina Contorno, presso la Sicilcassa di Palermo.

Egli rivestiva quindi, il ruolo di una sorta di "esperto finanziario" del gruppo familiare e sarebbe contrario ad ogni logica credere alla tesi difensiva sostenuta, il quale, arrestato dopo una lunga latitanza, si e' protestato innocente asserendo di avere effettuato le contestate operazioni bancarie (dell'ordine di centinaia di milioni!) per conto dei fratelli, ignorando la provenienza e la destinazione dei titoli negoziati (interr. del 9 ottobre 1984 Vol.123 f.449617).

In particolare l'imputato ha osservato di essere dedito alla "originale" professione di "scambista" di assegni post-datati, che ha dichiarato di svolgere, precedentemente, a Milano, pur essendo egli rimasto a vivere a Palermo, dopo che, nel 1964, a seguito di una serie di vicissitudini giudiziarie, gli altri fratelli Grado avevano deciso di trasferirsi a Milano.

Attraverso le complesse indagini bancarie effettuate e' stato, in realta', possibile dimostrare che dall'Italia settentrionale sono affluiti su conti correnti e libretti di deposito a risparmio, costituiti presso banche palermitane e manovrati soprattutto da Giacomo Grado, denaro contante e assegni per un importo complessivo veramente ingente.

Tali somme sono state utilizzate in parte, per finanziare imprese edili, tra le quali in particolare la SEICO s.r.l., nelle quali sono risultati interessati sia il Grado Giacomo che il cognato Pietro Teresi, ed in parte per acquistare immobili di notevole valore come quelli acquistati a Benidorm in Spagna dai Grado, sotto falsi nomi, successivamente al trasferimento in quel paese.

La circostanza del trasferimento in Spagna del Giacomo insieme ai fratelli e' stata rivelata dall'Azzoli. (Vol.19 f.410981) e confermata dallo stesso imputato il quale ha dichiarato di avere lasciato l'Italia perche' temeva di rimanere implicato in vicende giudiziarie (interrog. del 9 ottobre Vol.123 f.449618).

L'imputato non ha potuto negare di avere conosciuto personaggi quali il Toffa, Madranga Gioacchino, Zarcone Giovanni, Azzoli Rodolfo che ha sostenuto di aver incontrato a Milano dove gli stessi erano in contatto con i suoi fratelli.

Tutto quanto evidenziato consente dunque di affermare la responsabilita' del Grado in ordine ai reati al medesimo ascritti ai capi 13 e 22 della

epigrafe unificati tra loro sotto il vincolo della continuazione in ragione del legame di ordine intellettuale che li avvince.

Di contro non sussistono elementi probatori che consentano di ritenere la appartenenza all'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

E' vero che l'inserimento rituale in tale associazione criminosa e' stato provato per alcuni dei fratelli dell'imputato (in particolare per Antonio e Gaetano) ma cio' non puo' certamente comportare l'estensione della responsabilita' per i reati di cui agli artt. 416 e 416 Bis C.P. anche agli altri membri della "famiglia" Grado e cio' in particolare tenendo conto anche del fatto che il Contorno ha negato la qualita' di uomo d'onore del Grado Giacomo pur riconoscendola agli altri cugini Antonino e Gaetano.

Cio' premesso, la Corte ritiene di dovere assolvere l'imputato dai reati di cui ai capi 1 e 10 della epigrafe per non avere commesso il fatto.

Pertanto, valutati i criteri di cui all'art.133 C.P., La Corte, ritiene equo irrogare a Giacomo Grado la pena di anni nove di reclusione e quaranta milioni di multa (pena base per art. 71 L.685/1975 = a 4 di reclusione e 15 milioni di multa + aumento di 1/3

per art.74 N.2 = a 5 m 4 e 20 milioni di multa +
art.74 cpv.I = anni 8 di reclusione e 30 milioni di
multa + aumento per continuazione ex art.81 cpv. C.P.
= a 9 di reclusione e 40 milioni di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna
alla pena cosi' determinata comporta le pene
accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici
uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione
della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge
N.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va
aggiunta le misura di sicurezza detentiva, che si
individua nella casa di lavoro per la durata di 1
anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare,
ai sensi dell'art.230, ultimo comma, C.P., che il
condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia
posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore
a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al
pagamento in solido delle spese processuali ed al
pagamento delle spese relative al mantenimento in
carcere durante la custodia cautelare.

Grado Salvatore

Grado Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1-10-13 e 22 della epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la piena responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli ai capi 13 e 22.

Il Salvatore e' risultato, infatti, pienamente coinvolto nel vasto traffico di stupefacenti condotto dall'intera "famiglia" Grado nell'Italia settentrionale grazie ai collegamenti, con alcuni fornitori turco-siriani di eroina e morfina base.

Di notevole rilevanza sono risultate le indagini svolte dal G.I. di Trento in ordine a tali traffici (Vol.4/A f.000482).

In particolare, nel corso di tale istruttoria uno dei principali fornitori dei Grado, il siriano Wakkas Saleh Al Sin, ha dichiarato di essere stato messo in contatto dal turco Zaki Kirpul con Grado Salvatore ("Totuccio") e con Giovanni Zarcone con i quali ha detto di avere

avuto numerosi incontri al fine di concordare le modalita' di fornitura della morfina e del pagamento della stessa (Vol.4/ f.000754).

Anche il cittadino turco Akkaya Asin ha riferito di aver assistito ad una trattativa per l'acquisto di una grossa partita di morfina base tra Grado Salvatore ed il turco Ivan Galie (Vol. 1/B f.251252).

A conferma del sicuro coinvolgimento dell'imputato nel traffico degli stupefacenti l'Azzoli ha, tra l'altro, dichiarato di avere prospettato personalmente a Salvatore Grado la possibilita' di effettuare buoni investimenti mobiliari in Spagna con i proventi dei fiorenti traffici svolti in Italia.

Ed infatti, nel novembre del 1981, Salvatore Grado, presentandosi sotto il falso nome di Salvatore Termini, aveva acquistato diversi appartamenti e chalets a Benidorm utilizzando all'uopo somme di denaro di diverse centinaia di milioni, fatte affluire su un conto acceso presso il Banco di Bilbao dall'Azzoli con i fondi provenienti da alcuni conti correnti intrattenuti dallo stesso presso diverse banche svizzere e di cui i fratelli Grado avevano la disponibilita'.

Il teste Miguel Angelo Peiro Tomas direttore del Banco di Bilbao di Benidorm ha riferito che l'Azzoli, gia' suo cliente, gli aveva presentato con il nome di Salvatore Termini il Grado Salvatore, il quale venne autorizzato ad operare liberamente sul conto corrente N.50044/8 che lo stesso Azzoli intratteneva presso il suo istituto (Vol.16 f.410992).

Il teste ha poi dichiarato che tutte le volte che i due italiani si presentavano in banca, colui che prendeva le decisioni finali e le iniziative era sempre il Grado nonostante parlasse Adolfo Azzoli (Vol.16 f.410993).

Il trasferimento in Spagna dell'imputato insieme ai fratelli, avvenuto al fine di sfuggire alla c.d. "guerra di mafia" divampata in Italia, e' stato confermato da numerosi testi spagnoli che lo hanno riconosciuto in colui che abitava uno degli appartamenti acquistati a Benidorm sotto il nome dell'Azzoli (Vol.19 f.52 e segg.).

Anche Gennaro Totta non ha avuto esitazione ad affermare che il predetto Grado Salvatore era un trafficante di droga sulla piazza di Milano e che nel 1979 aveva partecipato insieme al

fratello Vincenzo Grado all'incontro con i trafficanti turchi presso l'Hotel City Varese per sistemare "vecchie pendenze" economiche connesse al traffico degli stupefacenti (Vol. 4/A f.253 e segg.).

Le emergenze processuali fin qui riassunte hanno poi trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni di Salvatore Coniglio, che ha indicato in "Totuccio" uno dei fratelli Grado presso cui si riforniva di droga (Vol.124 f.504649); nelle dichiarazioni del Pastura, che lo aveva indicato quale uno dei titolari dei laboratori siciliani in cui avveniva la trasformazione della morfina base in eroina (Vol.8/B f.003246) ed infine nelle dichiarazioni di Buscetta, il quale, pero', ha esitato nel ricomprendere Salvatore Grado tra i componenti della "famiglia" mafiosa di S.Maria di Gesu', di cui era capo Stefano Bontate (Vol.124 f.450001).

A causa di tale incertezza in ordine alla indicazione dell'imputato quale "uomo d'onore" permane il dubbio su un suo organico inserimento nell'ambito dell'organizzazione "Cosa Nostra" e pertanto ne va dichiarata l'assoluzione dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

Nessun dubbio invece sulla responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22 che alla stregua delle riferite emergenze, deve ritenersi pienamente provata.

Cio' premesso, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., la Corte ritiene equo condannare Grado Salvatore alla pena di anni nove di reclusione e quaranta milioni di multa (pena base per art.71 L.685/75 = a.4 di recl. e 15 milioni di multa + aumento di 1/3 per 74 N.2 = a.5 m.4 e 20 milioni di multa + aumento della meta' per 1°cpv. C.P.= anni 8 di recl. e 30 milioni di multa + aumento ex art.81, cpv. C.P. = a.9 di recl. e 40 milioni di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Infine tenuto conto della pericolosita' sociale del condannato, se ne dispone la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al

pagamento delle spese relative al mantenimento in
carcere durante la custodia cautelare

Grado Vincenzo

Grado Vincenzo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 e 3 (unificato al capo 1), 10, 13 e 22 della epigrafe.

Le risultanze processuali hanno evidenziato con assoluta certezza il coinvolgimento di tutti i fratelli Grado, e segnatamente del Vincenzo Grado, in un vasto traffico di stupefacenti condotto principalmente nella piazza di Milano.

Le indagini relative a tale traffico, particolarmente complesse, si ricollegano alle acquisizioni dell'istruttoria, condotta dal Giudice Istruttore di Trento, che ha fatto luce sul collegamento esistente tra un gruppo di trafficanti orientali, dediti all'importazione di ingentissimi quantitativi di eroina pura e morfina base dalla Turchia e Siria in Italia, ed i fratelli Grado.

Questi ultimi infatti, provvedevano, dopo avere spedito e raffinato in Sicilia notevoli quantitativi di droga, alla distribuzione di stupefacenti nella zona di Milano, facendo capo alla "famiglia"

Fidanzati, alla "famiglia" Ciulla ed a personaggi milanesi tra i quali, in particolare, Totta Gennaro (Vol.4/A f.000483).

Dalle ammissioni di diversi imputati e testi e' emerso in modo univoco il ruolo svolto dai Grado in tale traffico ed in particolare quella di primo piano svolto dal Vincenzo.

Dall'istruttoria e' emerso, in particolare, che l'attivita' di collegamento tra gli indicati personaggi italiani e gli importatori turco-siriani era principalmente svolta da Wakkas Salah Al Din ed i suoi fratelli (Vol.4/A f.000484).

Il Wakkas ha dichiarato di sapere che la famiglia Cil (tra i principali fornitori degli stupefacenti importati in Italia) trattava la vendita della morfina unicamente con la "famiglia" Grado (Vol.4/A f.000884 e segg.).

Anche il teste Sami Saleh ha riferito di frequenti contatti tra gli esponenti della "famiglia" Grado e specificatamente del Vincenzo, con elementi della criminalita' turca e siriana ed in particolare con il Wakkas (Vol.4/A interrogatorio del 12.6.82 al F.P. dell'imputato f.238076 e segg.).

Egli ha riferito che tali incontri avvenivano spesso in un bar sito vicino Corso Vercelli a Milano.

Ha poi asserito di avere assistito personalmente ad una trattativa per la consegna ai fratelli Grado di una partita di circa 11-12 chilogrammi di morfina base nel 1979.

Anche Totta Gennaro ha fornito utilissimi elementi di riscontro alla complessa attivita' illecita svolta dalla "famiglia" Grado ed in particolare egli ha chiarito di essere piu' intimamente legato al Vincenzo Grado, dal quale avrebbe appreso le informazioni relative agli affari condotti da lui e dai suoi fratelli.

Ha riferito di avere conosciuto Vincenzo Grado intorno al 1975 e di avere svolto con quest'ultimo attivita' inerente al commercio di preziosi. Ha poi dichiarato di avere avuto piu' volte occasione, accompagnandosi al Vincenzo, di assistere ad incontri tra personaggi turchi ed i fratelli Grado nonche' ad alcune consegne di ingentissimi quantitativi di sostanze stupefacenti.

Sempre dai discorsi dei Grado il Totta avrebbe appreso che tali forniture, dell'ordine di qualche centinaio di chili per volta, avvenivano tramite T.I.R. guidati da Turchi.

La merce veniva immediatamente trasbordata su altri autocarri italiani e trasportata in Sicilia,

dove in appositi laboratori veniva raffinata, per essere poi successivamente commercializzata nella piazza di Milano.

Ha riferito che, a volte, arrivavano anche tre autocarri per settimana ed a volte non ne arrivavano per periodi piu' o meno lunghi, anche perche' i pagamenti ai fornitori non avvenivano sempre regolarmente.

Il Totta ha riconosciuto nel Wakkas uno dei personaggi siriani in contatto con i Grado ed ha riferito di un episodio in cui il Wakkas in compagnia di un turco, tale Galip, si sarebbe recato presso il suo albergo "Hotel Val Ceresio" cercando dei fratelli Grado. Ha poi riferito che l'incontro tra i Grado ed i turchi avvenne il giorno dopo a Varese presso l'Hotel City, allo scopo di sistemare vecchie pendenze economiche e riprendere le forniture, una delle quali avvenne proprio il giorno successivo.

Il Totta ha anche affermato che, dopo l'omicidio di Grado Antonino, la villa di Vincenzo Grado a Porto Ceresio, divenne punto di riferimento di numerosi palermitani vicini ai Grado, i quali temevano di essere uccisi e che

pertanto desideravano andare via dall'Italia. In talune occasioni Vincenzo gli avrebbe poi rivelato che alcuni appartenenti alla sua "famiglia" ed alcuni amici si erano rifugiati in Spagna, perche' temevano di essere uccisi dai loro avversari.

Tale circostanza e' stata confermata dalle dichiarazioni rese da Rodolfo Azzoli (Vol.19 f.410981), nonche' dalla portiera degli appartamenti a Benidorm dai Grado (Vol.19 f.410996).

Come si evince anche dalla relazione di servizio del cap. Honorati del 25 aprile 1982 (Vol. f.001497), i guadagni ricavati da tale attivita' erano particolarmente ingenti perche' la morfina base, importata dalla Turchia veniva acquistata a £ 10.000.000 al chilogrammo e talvolta neppure regolarmente pagata ai Turchi mentre il prodotto raffinato veniva rivenduto a prezzi astronomici (Vol. 1/B f.001499).

Ulteriore riscontro alle, peraltro, gia' bastevoli risultanze probatorie in ordine al coinvolgimento dell'imputato nel traffico degli stupefacenti e' costituito dalle dichiarazioni di Pastura Alfonso e di Coniglio Salvatore.

Quest'ultimo ha dichiarato esplicitamente di essersi rifornito, nel 1980, di eroina e cocaina

direttamente dal Grado Vincenzo e dal fratello Salvatore. (Vol.206 f.504649).

Ha pure riferito che tra i vari sistemi usati dai Grado per trasportare la droga raffinata dalla Sicilia al Nord Italia vi era quello di occultarla nei pneumatici di autovetture che imbarcavano da Palermo per Napoli. (Vol.206 f.504670).

Pastura Alfonso ha dichiarato di avere conosciuto in carcere a Trento Grado Vincenzo dal quale avrebbe appreso che tutti e tre i fratelli unitamente al cugino Salvatore Contorno e ad un suo fornitore detenuto avevano sempre contatti per il traffico di stupefacenti (Vol.053234) (All.2 al Vol.30/Q f.053234).

Anche Zerbetto Alessandro ha dichiarato di conoscere Grado Vincenzo quale proprietario della villa di Porto Ceresio dove alla, sua presenza, sarebbe avvenuto un importante incontro tra Contorno Salvatore e Rosario Agatino, i quali commentando le notizie pubblicate da un quotidiano del Nord avevano mostrato grande preoccupazione.

Zerbetto pero' non ha saputo precisare se alla discussione abbia partecipato anche il Grado, sopraggiunto in un secondo tempo alla villa. (Vol.2 f.400511).

Contorno Salvatore, pur confermando le dichiarazioni di Zerbetto in ordine all'incontro di Porto Ceresio, ha negato che il cugino Vincenzo Grado fosse "uomo d'onore" mentre invece tale qualita' non ha esitato a riconoscere ai fratelli Antonino e Gaetano. (Vol.125 f.456531).

Ed e' proprio questa circostanza che consente di escludere l'organico inserimento dell'imputato nell'ambito della organizzazione criminale "Cosa Nostra" e di dichiarare di conseguenza l'assoluzione per i reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe per non avere commesso il fatto.

Ed in effetti, il comprovato inserimento dell'imputato nella organizzazione dedita al traffico degli stupefacenti non puo', per se solo, comportare anche il convincimento in ordine alla responsabilita' per i reati associativi di cui ai capi 416 e 416 Bis, stante l'autonomia delle condotte criminose con essi perseguite.

Ed invero, se da un lato le risultanze processuali hanno consentito di pervenire con certezza alla affermazione per tutti i fratelli Grado della responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22 non altrettanto e' avvenuto per i reati

di cui ai capi 1 e 10 considerato che soltanto per alcuni di essi e' stato possibile accertare la qualita' di "uomini d'onore".

Per tali motivi, valutati i criteri di cui all'art.133 C.P., la Corte ritiene equo irrogare all'imputato la pena di anni nove di reclusione e quaranta milioni di multa (pena base per art.71 L.685/1975=a.4 di reclusione e 15 milioni di multa + aumento di 1/3 per 74 N.2=a.5 M.4 e 20 milioni di multa + aumento della meta' per 1°cpv. = a.8 recl. e 30 milioni di multa + aumento per continuazione ex art.81 cpv. C.P.=a.9 di reclusione e 40 milioni di multa).

Alla condanna consegue ai sensi degli artt. 29 e 32 C.P., l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

Infine, tenuto conto della pericolosita' sociale del condannato se ne dispone la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue "ex lege" quella al pagamento delle spese processuali e di quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Il Grado va assolto dai reati di cui ai capi 1 e
10 per non aver commesso il fatto.

Graviano Benedetto

Graviano Benedetto e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, e traffico di stupefacenti rispettivamente ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Contorno Salvatore, oltre a riconoscere l'imputato in fotografia, dimostrando cosi' di conoscerlo personalmente, ha chiaramente affermato l'appartenenza alla "famiglia" mafiosa di Brancaccio dei tre fratelli Graviano e del loro defunto padre (Vol.125 f.456570).

L'imputato e' stato, altresì, indicato da Calzetta Stefano quale affiliato, insieme ai fratelli Filippo e Giuseppe, alle cosche capeggiate dai Savoca e dagli Spadaro e come vicino ai membri dell'organizzazione gravitanti nel quartiere della Kalsa (Vol.11 f.402857).

Lo stesso Calzetta ha riferito che i fratelli Graviano erano soliti frequentare il

locale di Virzi' Salvatore, cosi' come altri affiliati a "Cosa Nostra" e pericolosi pregiudicati (Vol.11 f.402826); con riguardo specifico all'attuale imputato, Calzetta ha affermato che egli si accompagnava spesso a Battaglia Giuseppe, altrove significativamente indicato come "guardaspalle" dei Graviano, e a un macellaio, detto "u Parrineddu", riconosciuto dallo stesso nella foto riproducente le sembianze di Di Giovanni Gaetano, entrambi appunto ritenuti membri del "clan" dei Graviano (Vol.11 f.402857).

Arrestato dopo lunga latitanza, l'imputato si e' protestato innocente, negando di conoscere alcuno dei coimputati , ad eccezione di Mannino Angelo, suo parente, Battaglia Giuseppe, cliente di una sua officina, e di Fascella Francesco, avendo lavorato con costui nella raccolta di rifiuti da dare in pasto ai maiali (F.P. f.238187).

Tali dichiarazioni risultano, tuttavia, alla stregua delle ulteriori risultanze probatorie, del tutto destituite di fondamento. Il legame dei fratelli Graviano con Savoca Giuseppe e con "Parrineddu" (Di Gaetano Giovanni) risulta, infatti, confermato oltre che dalle propalazioni di

Sinagra (F.P. f.258284), dall'obiettivo riscontro costituito dal fatto che, appunto, il Di Gaetano e il Savoca vennero sorpresi dalla Polizia mentre viaggiavano, nella zona di Brancaccio, a bordo di un'auto risultata di proprieta' di Graviano Benedetto e condotta dal di lui fratello Filippo (vedasi rapporto della Squadra Mobile del 24 marzo 1983 e la relazione di servizio relativa al controllo - Vol.10 f.402687, 402779).

Seppure tale elemento e', con maggiore evidenza, ricollegabile al fratello Filippo, una piu' diretta e risolutiva efficacia probatoria circa il legame dell'imputato con l'associazione e gli stretti rapporti, all'interno di questa, con Savoca Giuseppe e Battaglia Giuseppe, hanno le circostanze del suo arresto.

Graviano Benedetto, infatti, venne sorpreso il 20 settembre 1984 mentre, insieme ai predetti, si nascondeva in un immobile della locale via Bandita ove vennero rinvenuti e sequestrati numerosi preziosi recanti ancora le etichette del prezzo e quindi, presumibilmente, provenienti da furti e rapine (vedasi rapporto della Squadra Mobile del 21 settembre 1984 - Vol.99 Bis f.443146).

Pertanto risulta davvero poco credibile la tesi sostenuta dall'imputato di non conoscere il Savoca e di aver per caso incontrato il Battaglia, al quale avrebbe proposto di condividere il rifugio nel periodo di latitanza (F.P. f.238189). Infatti e' poco probabile che ben tre latitanti siano casualmente presenti nel medesimo appartamento e in possesso tutti di refurtiva o che addirittura a un semplice cliente di una propria officina (il Battaglia, appunto) sia proposto di condividere il rifugio durante la latitanza.

Inoltre, si ricordi che il fratello dell'imputato, Filippo, e' stato tratto in arresto il 21 agosto 1985, insieme a Di Gaetano Giovanni, con cui si nascondeva in un rifugio nelle campagne nei pressi di Casteldaccia.

Estremamente significativa, alla stregua del suo organico collegamento con quanto gia' esposto, e preciso riscontro delle dichiarazioni di Contorno circa l'appartenenza di Graviano Michele, e dei suoi tre figli, alla "famiglia" di Brancaccio, risulta la circostanza dell'avvenuta uccisione del predetto, probabilmente per mano dei cosiddetti peridenti.

Cio' si desume dall'allarme che tale omicidio, a detta di Sinagra Vincenzo di Antonino (F.P. di Sinagra f.238352) suscito' nell'ambito della cosca di Corso dei Mille ed altresì' dalle dichiarazioni di Calzetta. Questi ha dichiarato di aver appreso da Zanca Carmelo che il Graviano sarebbe stato ucciso dagli stessi "perdenti" per punirlo delle indicazioni da lui fornite circa i nascondigli di Contorno Salvatore, all'epoca oggetto di una spietata caccia all'uomo per i suoi strettissimi legami con Bontate.

Il Graviano, come ha riferito il Calzetta, era molto legato a Vernengo Pietro, che accolse "bestemmiando" la notizia della sua morte, e ad Amato Federico, Battaglia Giuseppe, Di Gaetano Giovanni e Di Salvo Nicola, ritenuti esponenti della cosca di Corso dei Mille. A questo proposito, peraltro, va ricordato che nell'ambito delle indagini relative a tale omicidio, gli inquirenti hanno accertato che il Graviano, titolare di una fabbrica di cemento e proprietario di numerosi appartamenti, aveva depositato in vari istituti di credito banconote provenienti dal riscatto pagato per il sequestro Lavagna e che aveva

prestato numerose fidejussioni a favore di elementi gravitanti nei gruppi che controllavano la zona orientale di Palermo, quali Lo Iacono Antonino, Sanseverino Domenico, Di Caccamo Benedetto.

Clienti della sua fabbrica (gestita dopo la sua morte soprattutto dal figlio Giuseppe) erano, inoltre, le imprese Finocchio ed Amato, quest'ultima facente capo, come si e' accertato, ai Vernengo.

Tali accertamenti contribuiscono ulteriormente ad individuare la collocazione e il ruolo avuto dai Graviano all'interno dell'organizzazione, soprattutto attraverso il padre, prima della sua morte.

Ulteriore circostanza significativa dell'inserimento del Graviano nella organizzazione criminosa e' costituita dalla sua accertata partecipazione al matrimonio tra Calcagno Angelo e Tagliavia Giuseppa, insieme ai fratelli Filippo e Giuseppe, a Battaglia Giuseppe, ai figli di Vernengo Pietro, nonche' a Senapa Pietro, testimone di nozze.

Pertanto, dalle numerose risultanze probatorie, emerge con certezza la affiliazione dell'imputato al sodalizio criminoso.

Altrettanto, invece, non pare alla Corte possa affermarsi circa il coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti.

Infatti, la partecipazione a tale attivita' illecita e' stata affermata da Contorno con un riferimento generico a tutti i Graviano (Vol.125 f.456673).

Calzetta, a sua volta, ha indicato l'impresa di produzione di cemento del padre dell'imputato come un mero paravento per lo svolgimento del traffico anzidetto (Vol.11 f.402837) ed ha affermato che i tre fratelli Graviano erano inseriti nell'organizzazione, che aveva la propria base operativa nello stabilimento balneare Virzi' ove ricevevano sovente partite di cocaina da Virzi' Salvatore e Matranga Giovanni (Vol.11 f.402835).

Tuttavia, in assenza di obiettivi elementi comprovanti l'adesione all'associazione da parte dell'imputato e il ruolo dallo stesso svolto nel traffico e considerato che il Tribunale della liberta' ha revocato il sequestro dell'ingente patrimonio

dell'imputato, avendone accertata la lecita provenienza, l'imputato va assolto per insufficienza di prove dai delitti di cui ai capi 13 e 22.

Pertanto, ritenuta la responsabilita' del prevenuto per i delitti di cui ai capi 1 e 10, unificati sotto il vincolo della continuazione, stante la comprovata unicita' del disegno criminoso che li avvince, il Graviano va condannato, tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., e in particolare della gravita' del fatto e della personalita' del reo, alla pena di anni 6 di reclusione (p.b. ex art.416 Bis C.P. = anni 5 e mesi 4 + aumento x art.112 N.1 C.P. di mesi 2 = anni 5 e mesi 6 di reclusione + aumento ex art.81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione).

L'imputato va, altresi', condannato in solido al pagamento delle spese processuali e di quelle inerenti alla propria custodia cautelare, in base all'art.488 C.P.P.

Alla condanna segue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ai sensi degli artt.29 e 32 C.P.

Stante la pericolosita' sociale del reo, in base agli artt.417, 215 e segg. C.P. l'imputato va assegnato, a pena espiata, a una casa di lavoro per la

durata di un anno e al termine va disposta la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3.

Ricorrendone i presupposti, la pena come sopra determinata va condonata nella misura di mesi 6.

Graviano Filippo

Graviano Filippo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'imputato e' stato indicato da Contorno quale affiliato, insieme al defunto padre e ai suoi fratelli Benedetto e Giuseppe, alla "famiglia" mafiosa di Brancaccio (Vol.125 f.456570 - 456573).

Anche Calzetta Stefano ha riferito (Vol.11 f.402857) degli stretti legami intercorrenti tra i fratelli Graviano e Di Gaetano Giovanni, i fratelli Battaglia Antonino e Giuseppe (quest'ultimo altrove significativamente definito "guardaspalle" di Graviano); egli ha precisato, inoltre, che i Graviano erano soliti frequentare il locale di Virzi' Salvatore, noto luogo di ritrovo di pregiudicati ed esponenti delle cosche

palermitane (Vol.11 f.402826). In particolare, con riguardo all'attuale imputato, Calzetta ha affermato di averlo visto trattenersi nel quartiere palermitano della Kalsa, oltre che con i fratelli Battaglia e con il Di Gaetano, anche con membri dei gruppi degli Spadaro, Savoca e Lucchese (Vol.11 f.402857).

Ed altresì', Sinagra Vincenzo ha riferito che un figlio molto giovane di Graviano Michele frequentava assiduamente Battaglia Giuseppe e Di Gaetano Giovanni, detto "Parrineddu" (F.P. f.258284).

Tali dichiarazioni sono state suffragate da un'innunerevole serie di riscontri obiettivi, che dimostrano in modo inequivocabile il preciso legame con il sodalizio criminale.

L'odierno imputato venne, infatti, fermato nel corso di un controllo effettuato dal personale della locale Squadra Mobile, mentre si aggirava nella zona di Brancaccio, in compagnia di Savoca Giuseppe e del Di Gaetano, a bordo di un'auto di proprietà del fratello Benedetto (vedasi rapporto del 24 marzo 1983 Vol.11 f.402867 e la relativa relazione di servizio Vol.10 f.402779).

Ancora piu' diretta conferma delle dichiarazioni di Contorno e Calzetta relative all'appartenenza dell'imputato all'organizzazione e al suo legame con "Parrineddu", si ricava dalle circostanze del suo arresto. Il Graviano, infatti, venne arrestato, dopo lunga latitanza, il 21 agosto 1985 unitamente al Di Gaetano, insieme a cui si nascondeva in un rifugio nella campagna di Casteldaccia (Vol.238 f.521638).

Inoltre, il fratello Benedetto venne arrestato insieme al Savoca e al Battaglia in un immobile di questa via Bandita, ove essi si nascondevano e ove vennero rinvenuti e sequestrati numerosi preziosi recanti ancora le etichette del prezzo e, quindi, presumibilmente provenienti da furti e rapine (vedasi rapporto del 21 settembre 1984 Vol.99 Bis f.443146).

Pertanto, del tutto prive di credibilita' risultano le dichiarazioni dell'imputato circa l'esistenza di meri rapporti d'affari con il Di Gaetano e circa la superficiale conoscenza del Savoca, poiche', come si e' accertato, una complessa rete di rapporti lega l'imputato agli esponenti delle cosche di Brancaccio e della Kalsa.

Oltre a cio', estremamente significativa dell'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra", una volta posta in organico collegamento con le precedenti risultanze probatorie, ed, altresì, puntuale riscontro delle su esposte dichiarazioni di Contorno, e' la circostanza che il padre dell'imputato, Graviano Michele, venne ucciso il 7 gennaio 1982, probabilmente per mano dei cosiddetti gruppi perdenti. Cio' si desume dall'allarme che tale omicidio, a detta di Sinagra Vincenzo (F.P. f.258352) suscito' nell'ambito della cosca di Corso dei Mille.

Calzetta, a sua volta, ha dichiarato di aver appreso da Zanca Carmelo che il Graviano sarebbe stato ucciso dai "perdenti" per punirlo delle indicazioni da lui fornite circa i nascondigli di Contorno Salvatore, all'epoca oggetto di una spietata caccia all'uomo per i suoi strettissimi rapporti con Bontate.

Il Graviano, come riferito da Calzetta, era molto legato a Vernengo Pietro, che accolse "bestemmiando" la notizia della sua morte, ed Amato Federico, Battaglia Giuseppe, Di Gaetano Giovanni e Di Salvo Nicola, ritenuti esponenti della cosca di Corso
d e i

Mille. A questo proposito, peraltro, va ricordato che nell'ambito delle indagini relative a tale omicidio, gli inquirenti hanno accertato che il Graviano, titolare di una fabbrica di cemento e proprietario di numerosi appartamenti, aveva depositato in vari istituti di credito, banconote provenienti dal riscatto pagato per il sequestro Lavagna e che aveva prestato numerose fidejussioni a favore di elementi gravitanti nei gruppi che controllavano la zona orientale di Palermo, quali Lo Iacono Antonino, Sanseverino Domenico, Di Caccamo Benedetto. Clienti della sua fabbrica (gestita dopo la sua morte soprattutto dal figlio Giuseppe) erano, inoltre, le imprese Finocchio e Amato, quest'ultima facente capo, come si e' accertato, ai Vernengo.

Tali accertamenti contribuiscono ulteriormente ad individuare la collocazione e il ruolo avuto dai Graviano all'interno dell'organizzazione, soprattutto attraverso il padre, prima della sua morte.

Ulteriore elemento significativo e' l'accertata partecipazione dell'imputato, insieme ai fratelli Benedetto e Giuseppe, al matrimonio tra

Calcagno Angelo e Tagliavia Giuseppa, cui parteciparono, tra gli altri, i figli di Vernengo Pietro, Battaglia Giuseppe e Senapa Pietro, peraltro testimone di nozze, tutti ritenuti esponenti dell'organizzazione.

Pertanto, dalle numerose risultanze probatorie, emerge con certezza l'affiliazione dell'imputato al sodalizio criminoso.

Altrettanto, invece, non pare alla Corte possa affermarsi circa il coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti.

Infatti, la partecipazione a tale attivita' illecita e' stata affermata da Contorno con un riferimento generico a tutti i Graviano (Vol.125 f.456673).

Calzetta, a sua volta, ha indicato l'impresa di produzione di cemento del padre dell'imputato come un mero paravento per lo svolgimento del traffico anzidetto (Vol.11 f.402837) ed ha affermato che i tre fratelli Graviano erano inseriti nell'organizzazione, finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

Infatti, essi erano soliti prelevare partite di cocaina da Virzi' Salvatore e Matranga Giovanni (Vol.11 f.402835).

Tuttavia, in assenza di obiettivi elementi comprovanti l'adesione all'associazione da parte dell'imputato e il ruolo dallo stesso svolto nel traffico, l'imputato va assolto per insufficienza di prove dai delitti di cui ai capi 13 e 22.

Pertanto, ritenuta la responsabilita' del prevenuto per i delitti di cui ai capi 1 e 10, unificati sotto il vincolo della continuazione, stante la comprovata unicità del disegno criminoso che li avvince, il Graviano va condannato, tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., e in particolare della gravita' del fatto e della personalita' del reo, alla pena di anni 6 di reclusione (p.b. ex art.416 Bis IV e V comma C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + aumento di mesi 2 ex art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 di reclusione + aumento di mesi 6 ex art.81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione).

L'imputato va, altresì, condannato in solido al pagamento delle spese processuali e di quelle inerenti al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, in base all'art.488 C.P.P.

Alla condanna segue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ai sensi degli artt.29 e 32 C.P.

Stante la pericolosità sociale del reo, in base agli artt.417, 215 e segg. C.P. l'imputato va assegnato, a pena espiata, a una casa di lavoro per la durata di un anno e al termine va disposta la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3.

Ricorrendone i presupposti, la pena come sopra determinata va condonata nella misura di mesi 6.

Graviano Giuseppe

Graviano Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'imputato e' stato indicato da Contorno quale affiliato, insieme ai fratelli Benedetto e Giuseppe, alla "famiglia" mafiosa di Brancaccio (Vol.125 f.456570). Anche Calzetta Stefano ha riferito degli stretti legami dei fratelli Graviano con Di Gaetano Giovanni, detto "u Parrineddu", nonche' con Battaglia Antonino e Giuseppe (Vol.11 f.402857) (quest'ultimo altrove significativamente indicato quale "guardaspalle" dei Graviano); egli ha altresì precisato che i Graviano erano soliti frequentare il locale di Virzi' Salvatore, noto ritrovo dei pregiudicati ed esponenti delle cosche palermitane (V o l . 1 1 f . 4 0 2 8 2 6) e

che essi, particolarmente vicini ai membri dell'organizzazione gravitanti nell'ambito del quartiere della Kalsa, facevano capo agli Spadaro e ai Savoca (Vol.11 f.402857). Anche Sinagra ha riferito che un figlio molto giovane di Graviano Michele, frequentava assiduamente il Battaglia e il Di Gaetano (F.P. di Sinagra f.258284/000125).

Le dichiarazioni circa l'appartenenza del Graviano al sodalizio criminoso sono suffragate da una innumerevole serie di riscontri.

Il significativo ruolo del padre all'interno dell'organizzazione, riferito da Contorno, e' stato infatti ampiamente accertato. Il 7-1-82 Graviano Michele venne ucciso, probabilmente per mano dei cosiddetti "gruppi perdenti".

Cio' si desume dall'allarme che tale omicidio, a detta di Sinagra Vincenzo di Antonino (F.P. f.258352) suscito' nell'ambito della cosca di Corso dei Mille ed altresì dalle dichiarazioni di Calzetta. Questi ha dichiarato di aver appreso da Zanca Carmelo che il Graviano sarebbe stato ucciso dagli stessi "perdenti" per punirlo delle indicazioni da lui fornite circa i
n a s c o n d i g l i d i

Contorno Salvatore, all'epoca oggetto di una spietata caccia all'uomo per i suoi strettissimi legami con Bontate.

Il Graviano, come ha riferito il Calzetta, era molto legato a Vernengo Pietro, che accolse "bestemmiano" la notizia della sua morte, e ad Amato Federico, Battaglia Giuseppe, Di Gaetano Giovanni e Di Salvo Nicola, ritenuti esponenti della cosca di Corso dei Mille. In tale sede, peraltro, va ricordato che nell'ambito delle indagini relative a tale omicidio, gli inquirenti hanno accertato che il Graviano, titolare di una fabbrica di cemento e proprietario di numerosi appartamenti, aveva depositato, in vari istituti di credito, banconote provenienti dal riscatto pagato per il sequestro Lavagna e che aveva prestato numerose fidejussioni a favore di elementi gravitanti nei gruppi che controllavano la zona orientale di Palermo, quali Lo Iacono Antonino, Sanseverino Domenico, Di Caccamo Benedetto.

Clienti della sua fabbrica (gestita dopo la sua morte soprattutto dal figlio Giuseppe) erano, inoltre, le imprese Finocchio e Amato, quest'ultima facente capo, come si e' accertato, ai Vernengo.

Tali accertamenti contribuiscono a delineare la collocazione e il ruolo avuto dai Graviano all'interno dell'organizzazione, soprattutto attraverso il padre, e come già indicato, sono preciso riscontro alle affermazioni di Contorno.

Inoltre, va ricordato che il fratello Filippo venne fermato nel corso di un controllo mentre viaggiava nella zona di Brancaccio insieme al Di Gaetano e al Savoca a bordo di un'autovettura risultata di proprietà del fratello Benedetto (vedasi rapporto della Squadra Mobile del 24 marzo 1983 e la relazione di servizio - Vol.10 f.402687; 402779).

Graviano Benedetto, a sua volta, venne sorpreso il 20 settembre 1984 mentre, insieme ai predetti, si nascondeva in un immobile della locale via Bandita, ove vennero rinvenuti e sequestrati numerosi preziosi recanti ancora le etichette del prezzo e quindi, presumibilmente, provenienti da furti e rapine (vedasi rapporto della Squadra Mobile del 21 settembre 1984 - Vol.99 Bis f.443146).

Altrettanto significative anche le circostanze dell'arresto del fratello Filippo, sorpreso insieme a Di Gaetano Giovanni con cui si nascondeva in un rifugio nella campagna nei pressi di Casteldaccia.

Episodio direttamente riferibile all'imputato, circa il suo legame con le "famiglie" mafiose palermitane e' costituito dalla sua accertata partecipazione al matrimonio tra Calcagno Angelo e Tagliavia Giuseppa, insieme ai fratelli Benedetto e Filippo, a Battaglia Giuseppe, ai figli di Vernengo Pietro, nonche' a Senapa Pietro, testimone di nozze.

Pertanto, dalle numerose risultanze probatorie, emerge con certezza l'affiliazione dell'imputato al sodalizio criminoso.

Altrettanto, invece, non pare alla Corte possa affermarsi circa il coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti.

Infatti, la partecipazione a tale attivita' illecita e' stata affermata da Contorno con un riferimento generico a tutti i Graviano (Vol.125 f.456673).

Calzetta, a sua volta, ha indicato l'impresa di produzione di cemento del padre dell'imputato come un mero paravento per lo svolgimento del traffico anzidetto (Vol.11 f.402837) ed ha affermato che i tre fratelli Graviano erano inseriti nell'organizzazione c h e a v e v a c o m e b a s e

operativa lo stabilimento balneare Virzi', da dove prelevavano partite di cocaina (Vol.11 f.402835).

Tuttavia, in assenza di obiettivi elementi comprovanti l'adesione all'associazione da parte dell'imputato, l'imputato va assolto per insufficienza di prove dai delitti di cui ai capi 13 e 22.

Pertanto, ritenuta la responsabilita' del prevenuto per i delitti di cui ai capi 1 e 10, unificati sotto il vincolo della continuazione, stante la comprovata unicità del disegno criminoso che li avvince, il Graviano va condannato, tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., e in particolare della gravita' del fatto e della personalita' del reo, alla pena di anni 6 di reclusione (p.b. ex art.416 Bis C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + aumento di mesi 2 ex art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 di reclusione + aumento ex art.81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione).

L'imputato va, altresì, condannato in solido al pagamento delle spese processuali e di quelle inerenti alla propria custodia cautelare, in base all'art.488 C.P.P.

Alla condanna segue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ai sensi degli artt.29 e 32 C.P.

Stante la pericolosità sociale del reo, in base agli artt.417, 215 e segg. C.P. l'imputato va assegnato, a pena espiata, a una casa di lavoro per la durata di un anno e al termine va disposta la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3.

Ricorrendone i presupposti, la pena come sopra determinata va condonata nella misura di mesi 6.

Graziano Salvatore

E' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti ed estorsione, rispettivamente ascrittigli ai capi d'imputazione Nn.1, 10, 13, 22 e 397 dell'epigrafe.

I riscontri acquisiti in istruttoria, nel caso di specie opportunamente vagliati al dibattimento, sono sufficienti per pervenire - parzialmente modificate le imputazioni a carico dell'imputato - all'affermazione della penale responsabilita' dello stesso.

Iniziando dalla contestazione concernente il delitto di ricettazione, consumato dal Graziano ai danni di tale Vitale Giovanni, fittavolo del principe Lanza Francesco di Scalea, non v'e' alcun dubbio in ordine alla sussistenza dello stesso.

Le modalita' del fatto, la successione - che sta per esaminarsi - degli eventi, forniscono esemplare

rappresentazione di quello che potrebbe definirsi il paradigma giuridico-criminologico dell'estorsione.

Il 10 aprile 1979 per fornire un quadro piu' chiaro l'imputato provvedeva, in proprio e quale procuratore di altre persone tra cui: D'Agostino G. Battista, Bonanno Salvatore, Madonia Giuseppe, Riccobono Gaetana (portatori tutti di vincoli e coinvolgimenti mafiosi), all'acquisto di una porzione del cosi' detto "Fondo Scalea" dal proprietario principe Lanza di Scalea ceduta.

Uno degli affittuari dell'alienante - significativamente uno solo - tale Vitale Giovanni riusciva, tuttavia, dopo giudiziale controversia a vedersi riconosciuta la pretesa, garantitagli dalle norme del diritto agrario, alla prelazione sulla parte del fondo da lui condotta in affitto.

Cio', ponendosi come ostacolo alla progettata speculazione immobiliare, non poteva, ovviamente, esser tollerato dal Graziano e dai suoi numerosi rappresentati.

Avvicinato, il Vitale precisava all'imputato di non voler vendere; il Graziano si lasciava andare allora - secondo quanto deposto dall'agricoltore - a bestemmie ed escandescenze (Vol.5/RB f.132346).

Nel corso di un'altra deposizione assunta dal G.I. di Palermo, il Vitale ha confermato (Vol.9/RB f.133182 a 133187) di essersi risoluto a vendere perche' impaurito dall'atteggiamento minaccioso dell'imputato.

Acutamente subodorando la possibilita' che il terreno ceduto potesse essere impiegato - mediante, si noti, una semplice variante al Piano Regolatore Generale (cosa non nuova da quelle parti, vedasi la deposizione del principe Lanza di Scalea a Vol.12/RB f.134375) - a fini edificatori e, dunque, assai lucrosi, il Vitale pretendeva, per vendere, l'inserimento nello strumento negoziale di una clausola in base alla quale al prezzo pattuito di lire 120.000.000, il Graziano avrebbe dovuto aggiungere, ove in realta' avesse costruito, tre appartamenti (Vol.9/RB f.133183).

L'ulteriore pretesa, ha ribadito il piccolo proprietario, faceva andare in bestia l'imputato che, ecco la classica, velata minaccia estorsiva, precisava che sarebbe stato meglio, per il Vitale, accettare, onde evitare, andando per le campagne, "qualcosa di grave" (Vol.9/RB f.133184).

Frettolosamente stipulato il preliminare di cessione, il cedente riceveva, tra l'altro, un assegno

di conto corrente emesso da tale D'Agostino Salvatore, a copertura di un precedente assegno dello stesso importo del Graziano.

Consigliato dal proprio legale Avv. Noto Ottavio, il Vitale pretendeva che il predetto D'Agostino, gli rilasciasse una dichiarazione espressamente attestante che il secondo assegno era da porsi in relazione col compromesso di vendita.

Il rifiuto di costui, inspiegabile ove l'affare condotto fosse stato improntato ai requisiti della liceita', induceva il legale, secondo quanto dallo stesso deposto (Vol.9/RB f.133181), a rimettere il mandato relativamente a queste trattative dallo stesso definite quanto meno "strane" (Vol.9/RB f.133179).

Questo, in sintesi, il fatto. A caratterizzare lo stesso dei requisiti del delitto di cui all'art.629 C.P., oltre alle chiarissime deposizioni del Vitale, privato per le minacce subite della fisiologica autodeterminazione negoziale, depongono altrettanto incisivamente almeno altre due circostanze:

- in primo luogo, una certa oscurita', non chiarita plausibilmente in sede dibattimentale, di tutta la vicenda connessa con lo scambio degli assegni

dati in pagamento al Vitale, tanto percepibile da indurre il legale di questi a disinteressarsi volutamente del prosieguo della transazione.

- e, soprattutto, il paradigmatico mutamento dell'atteggiamento processuale dello stesso Vitale, tipico di questo tipo di reati. All'udienza del 5 settembre 1986, infatti, questi, al tetragono comportamento mostrato nella fase istruttoria, ha sostituito reticenza e insicurezza, indicative delle ulteriori pressioni subite.

Per quanto concerne, invece, l'affiliazione mafiosa, pur essendo verosimile che il Graziano, visti i nomi dei personaggi da lui rappresentati nell'affare immobiliare di cui si e' detto, sia stato in qualche misura contiguo, se non inserito, al contesto associativo criminale, ritiene tuttavia questa Corte, nell'assenza di ulteriori riscontri di segno analogo, dover pronunciare assoluzione (capi n.1 e 10) per insufficienza di prove.

Ritiene altresì' questa Corte di modificare in quella di ricettazione le imputazioni riguardanti (capi 13 e 22) gli stupefacenti.

Ed invero, e' sufficiente a giustificare la contestazione del delitto di cui all'art.648, la

riscontrata incapacita' dell'imputato di fornire in istruzione, ed in dibattimento, benché a lungo interrogato in merito, adeguata giustificazione in ordine alle ingentissime somme dallo stesso gestite particolarmente in relazione all'acquisto di azioni della società "S. Marco", acquisto che - ove andato in porto - avrebbe comportato un esborso nell'ordine di miliardi.

Altro significativo riscontro probatorio è l'assoluta reticenza: "Non intendo rispondere", ha, infatti, recisamente dichiarato il Graziano al Giudice Istruttore che gli contestava (Vol.3/RB f.132067-132068) la disponibilità in Svizzera di decine di migliaia di dollari americani.

Ben strane, invero, sono apparse alla Corte tali risorse finanziarie in persona che, come dalla stessa ammesso, è stata condannata nei gradi di merito per un furto definibile, senza urtare la suscettibilità di chicchessia, "volgare", di salumi (Udienza del 6 giugno 1986).

Della descritta disponibilità finanziaria, verosimilmente indicativa di fonti di finanziamento illecite, il Graziani, dunque, non ha dato contezza.

Ne' cio' avrebbe significato un'indebita inversione dell'onere probatorio, per poco che si pensi che nel fisiologico rapporto processuale, alla pubblica accusa attrice incombe l'onere della prova del fatto costitutivo - nel caso di specie la manifesta illiceita' della provenienza dei denari dell'imputato - spettando a quest'ultimo almeno un "minimum" di prove sulle circostanze eventualmente escludenti la responsabilita'.

Prove certamente non raggiunte dal Graziani, assolutamente reticente sui capitoli svizzeri e alquanto ambiguo ed elusivo sull'affare "S. Marco".

Tutto cio' premesso, accertata la penale responsabilita' dell'imputato in relazione ai delitti di estorsione aggravata e ricettazione, rispettivamente capo 397 della rubrica ed art.648 C.P., ne va pronunciata penale condanna.

Quanto alla pena, alla luce dei criteri di cui all'art.133 C.P., e particolarmente tenendo conto del non leale comportamento processuale dell'imputato, vista altresì la complessiva e naturale identita' del disegno criminoso che induce a ritenere il vincolo della continuazione, essa si determina in anni 5 di reclusione (p.b. per art.629 comma II in relazione

all'art.628 cpv. II n.1 = anni 4 e mesi 6 di reclusione + aumento per art.61 n.7 = anni 4 e mesi 8 di reclusione + aumento per art.81 cpv. C.P. = anni 5 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Ai sensi, ancora, degli artt. 215 e ss. C.P. si reputa opportuno disporre, a pena scontata, che l'imputato, stante la sua pericolosita' sociale, venga sottoposto alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna cosi' determinata segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Grazioli Sergio

Grazioli Sergio e' stato rinviato a giudizio per rispondere del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 20) e di traffico di stupefacenti (capo 51).

Il procedimento penale per i reati contestatigli in rubrica e' stato promosso, nei confronti dell'imputato, dal P.M. di Roma che ha, poi, trasmesso gli atti all'Ufficio Istruzione di Palermo per competenza per connessione.

A tal proposito, a fronte dell'eccezione di incompetenza per territorio della A.G. palermitana avanzata dalla difesa del Grazioli Sergio in seguito al suo proscioglimento in istruttoria dalla imputazione di cui all'art.416 C.P., e' da rilevare che la ritenuta competenza per connessione sussiste, tuttavia, nei confronti della A.G. di Palermo, avuto riguardo al fatto che, dalla compiuta istruttoria, sono emersi molteplici elementi di collegamento dell'imputato con personaggi quali Ferrera Giuseppe e Mutolo Gaspare, esponenti di spicco della malavita organizzata e dell'associazione criminale "Cosa Nostra".

E', inoltre, dato acquisito dalle indagini di P.G. che "Cosa Nostra" si serve per i suoi traffici illeciti, oltre che dei suoi affiliati, anche di personaggi estranei all'organizzazione e, talvolta, insospettabili.

Ne deriva che, riguardo ai fatti per cui si procede nei confronti di Grazioli Sergio, esistono esigenze di connessione oggettiva e probatoria con i fatti di reato in esame da parte della A.G. di Palermo, ai sensi dei nn.1 e 4 dell'art.45 C.P.P..

In merito, infine, alla circostanza secondo cui per i fatti di cui ai capi 20 e 50 dell'epigrafe l'imputato sarebbe stato oggetto di giudizio del Tribunale di Roma in data 5 Febbraio 1987, e' da rilevare che pur non essendo stata dimostrata l'identita' di tali summenzionati capi di imputazione, la sentenza in parola non e' ancora divenuta irrevocabile e non esiste, quindi, alcuna preclusione ex art.90 C.P.P. relativamente all'ammissibilita' dell'odierno giudizio nei confronti di Grazioli Sergio.

Passando ora all'esame della responsabilita' dell'imputato per i reati contestatigli in rubrica, dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Roma

e' emerso che il Grazioli e' uno dei terminali, nella malavita romana, dell'organizzazione criminale facente capo alla malavita catanese dei Ferrera e di Santapaola Benedetto.

Precise e circostanziate accuse, nei confronti dell'imputato, sono state mosse da De Riz Pietro, il quale ha riferito di aver visto piu' volte l'imputato in compagnia di Cannizzaro Francesco in occasione di trattative per l'acquisto di cocaina.

Il De Riz, aveva poi saputo, nel Giugno 1983, dall'imputato che questi, unitamente al Cannizzaro, aveva acquistato circa un chilogrammo di cocaina da tale Mendozza Mario, cittadino sudamericano.

Grazioli Sergio era, inoltre, noto al De Riz quale amico di Ferrera Giuseppe, che egli aveva visto piu' volte insieme all'imputato ed al Cannizzaro (Vol.15/RA f.116773).

Lo stesso De Riz ha, poi, riferito, con precisione di particolari, dell'attivita' svolta dall'imputato nell'ambito del traffico di stupefacenti gestito dal Ferrera, di cui era fornitore il Koh Bak Kin (Vol.15/RA f.116774).

A tal proposito e' esemplare l'episodio, riferito dal De Riz e poi confermato da Alan Thomas, relativo all'incontro avvenuto in un ristorante nei pressi di Cinecitta' tra lo stesso De Riz, Cannizzaro Francesco, Grazioli Sergio, Ferrera Giuseppe ed altri malavitosi, incontro durante il quale venne concordato con il Thomas l'acquisto di eroina (Vol.16/RA f.116775).

In un secondo incontro, a cui erano presenti il De Riz, il Thomas, il Grazioli ed il Cannizzaro Francesco, il Thomas disse che voleva garanzie sul pagamento della fornitura di eroina concordata ed allora il Grazioli lo porto' a vedere il suo negozio, facendogli cosi' intendere di essere solvibile, oltre che facilmente reperibile.

Dalle dichiarazioni del De Riz emerge, quindi, con evidenza come il Grazioli sia organicamente inserito nel traffico di stupefacenti sulla piazza di Roma, gestito dai Ferrera.

L'imputato, inoltre, appare essere un personaggio di non minore rilievo nell'organizzazione, al punto da offrire garanzie personali per il pagamento delle forniture di eroina effettuate, tramite il Thomas, dal Koh Bak Kin.

In merito all'episodio di cui al capo di imputazione 51, le accuse del De Riz sono state, quindi, confermate dal coimputato Castillo John Vittorio alias Mendoza Jasi Alberto, il quale ha ammesso di avere consegnato nel Giugno del 1983 della cocaina a Grazioli Sergio e Cannizzaro Francesco.

Le dichiarazioni rese dal De Riz hanno poi trovato conferma anche nelle ammissioni fatte da Alan Thomas, fiduciario di Koh Bak Kin, il quale ebbe modo di incontrare, piu' volte, in alcuni ristoranti romani, De Riz Pietro, Ferrera Giuseppe, Cannizzaro Francesco, Rapisarda Giovanni e Grazioli Sergio, con i quali tratto' delle forniture di eroina da parte di Koh Bak Kin.

Anche secondo le dichiarazioni rese dal Thomas, l'imputato era attivamente inserito nell'organizzazione criminale facente capo a Ferrera Giuseppe e dedita al traffico di stupefacenti nella capitale e nel resto d'Italia (Vol.106/R f.083493 e segg.; Vol.112/R f.085124 e segg.).

Infine, e' da sottolineare il fatto che le convergenti accuse del De Riz, di Alan

Thomas e del Castillo trovano riscontro probatorio nelle telefonate registrate sulla utenza intestata a Bellia Giuseppe, un individuo legato al clan dei Ferrera, in cui piu' volte tale Sergio, da identificarsi con ogni probabilita' nel Grazioli, parlava con Pippo (Ferrera Giuseppe) per concordare un incontro col "Pelato", da identificarsi nell' Alan Thomas; le telefonate in questione avevano riguardo agli incontri svoltisi tra il Grazioli ed il Thomas per la fornitura di eroina (Vol.9/RA f.114697 e segg.).

In merito all'identificazione dell'interlocutore denominato Sergio e' pero' da rilevare che, non essendo stato possibile procedere a perizia fonica, anche per la lunga latitanza del Grazioli, le risultanze delle intercettazioni telefoniche in esame sono da considerarsi quali elementi indiziari della responsabilita' dell'odierno imputato, essendo, comunque, da sottolineare il fatto che essi hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal De Riz e del Thomas.

Alla luce di quanto sopra premesso e', quindi, evidente che il Grazioli Sergio ha svolto un ruolo attivo nell'ambito dell'organizzazione criminale

dedita al traffico di sostanze stupefacenti e diretta dal Ferrera Giuseppe e che l'imputato ha posto in essere una condotta integrante gli estremi della fattispecie di cui agli artt.71 e 74 cpv. L.675/75, acquistando, certamente per poi rivenderlo, un chilogrammo circa di cocaina dal Castillo John Vittorio e trattando altre partite di eroina; ne va, quindi, a giudizio di questa Corte affermata la penale responsabilita' per i reati ascrittigli ai capi 20 e 51 dell'epigrafe, unificati per continuazione sotto il profilo della identita' del disegno criminoso.

Valutati i criteri di cui all'art.133 C.P., appare adeguata alla personalita' del reo ed alla gravita' dei fatti la pena di anni 7 di reclusione e L.40.000.000 di multa, (pena base per art.71 L.685/75 = anni 4 di reclusione e L.20.000.000 di multa + un mezzo per art.74 cpv. L.685/75 = anni 6 di reclusione e L.30.000.000 di multa + 81 cpv. C.P. = anni 7 di reclusione e L.40.000.000 di multa.

Segue, ex lege, l'interdizione perpetua, del Grazioli, dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosita' sociale, l'imputato va sottoposto, dopo la espiazione

della pena, alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni.

Infine, l'imputato va condannato al pagamento delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Greco Francesco

Greco Francesco e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 e 10 della epigrafe.

In ordine a tali reati, le risultanze processuali non hanno consentito di raggiungere la piena prova della responsabilita' dell'imputato.

La sua appartenenza alla associazione mafiosa "Cosa Nostra" e' stata affermata da Contorno Salvatore, il quale ha dichiarato essergli stato ritualmente presentato da altri accoliti della "famiglia" di Ciaculli.

Egli ha aggiunto che il Francesco, molto legato ai piu' noti fratelli Greco Michele e Greco Salvatore svolgendo l'attivita' di medico era estremamente utile nell'ambito della organizzazione in quanto veniva utilizzato per prestazioni sanitarie agli associati che dovevano essere tenute riservate (Vol.125 f.456674).

E' stato inoltre provato il coinvolgimento del predetto, insieme a fratelli nella truffa AIMA,

costituente un tipico esempio di attivita' illecita posta in essere dai componenti della associazione mafiosa.

Nella documentazione sequestrata a casa del Greco e' stato rinvenuto un appunto manoscritto recante il recapito dell'imputato La Rosa Angelo che, secondo le rivelazioni del Contorno, si sarebbe trasferito a Latina offrendo ospitalita' nelle sue proprieta' ai latitanti mafiosi gravitanti su Roma (Vol.125 f.456676).

Cio' nonostante, in assenza di ulteriori decisivi riscontri, deve ritenersi non raggiunta la prova piena dello stabile ed organico inserimento dell'imputato nell'ambito della associazione contestatagli.

Egli pertanto, deve essere assolto per insufficienza di prove.

Greco Giovanni

Greco Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, 247, 248 dell'epigrafe.

In questi ultimi capi (247 e 248) sono stati contestati all'imputato il tentato omicidio ai danni di Greco Giuseppe detto "Scarpuzzedda" nonche' la detenzione ed il porto illegale di armi al fine di commettere il reato predetto.

Di tale episodio, di centrale importanza nell'ambito della c.d. "guerra di mafia" perche' ad esso fecero seguito una serie di efferati omicidi di rappresaglia, si parla ampiamente nella parte generale della sentenza cui si fa rinvio per la sua trattazione.

E' sufficiente qui ricordare che il Calzetta Stefano ne ha a lungo parlato riferendo di avere appreso da Zanca Onofrio che i responsabili della c.d. "tufiata di Ciaculli" (ovverosia sparatoria di Ciaculli) della mattina di Natale del 1982, erano stati il Greco Giovanni detto "Giovannello" e Romano Giuseppe detto "l'Americano".

Quella stessa sera, ad ora molto tarda, venivano uccisi i Ficano, rispettivamente padre e fratello della fidanzata del Greco.

Successivamente, negli Stati Uniti, dove aveva cercato rifugio, veniva ucciso anche "l'Americano" (V.11 f.402863).

Tale episodio chiarisce la collocazione, nell'ambito della guerra tra cosche mafiose scatenatasi in quel periodo, del "Giovannello" il quale si schierò con la parte avversa ai Greco di Croceverde Giardini.

Della sospetta affiliazione dell'imputato al gruppo criminale del "covo di Corso dei Mille" si riferisce nel rapporto di Polizia del 6 Maggio 1980, (Vol.12/L f.035435) in cui viene denunciato il probabile coinvolgimento del Greco in una serie di episodi criminosi, per lo più rapine a mano armata, culminanti nel più grave episodio della rapina alla Cassa di Risparmio di via M.Stabile conclusosi con l'omicidio del metronotte Sgroi (V.12/L f.035442-43).

E' opportuno qui richiamare la sentenza della Corte di Assise di Palermo che, il 2 Aprile 1984 ha condannato il Greco alla pena di anni 14 di

reclusione per il reato di associazione per delinquere, porto e detenzione illegale di armi e lo ha prosciolto con formula dubitativa dai delitti di rapina ed omicidio (Vol.198 f.501000 e segg.).

L'esistenza di stabili collegamenti del Greco con noti esponenti mafiosi emergono oltre che dalle richiamate vicende processuali, dal rapporto di Polizia del 6 Maggio 1980 (Vol.12/L f.035435) nel quale e', tra l'altro, richiamata la relazione di servizio del 13 Maggio 1976 attestante un controllo di polizia nel quale il "Giovannello" venne sorpreso a bordo di una autovettura BMW targata PA.350856 insieme a Buffa Vincenzo e Prestifilippo Mario.

Nella parte generale della sentenza e' trattato anche l'episodio del tentativo di fuga in Brasile del "Giovannello" e della sua donna Ficano Francesca, insieme alla sorella ed al cognato Marchese Pietro nonche' al fido Spica Antonino, al fine di sfuggire alla vendetta delle cosche avverse.

Arrestato a Zurigo insieme ai suoi complici, il Greco venne trovato in possesso di una notevolissima somma di denaro proveniente dai sequestri Susini ed Armellini.

In quell'occasione fu, inoltre, trovato in possesso del passaporto di Fici Giovanni, dal Greco già' utilizzato in precedenti viaggi in Sud America (Vol.1 f.400242 e segg.).

Estradati in Italia, i cinque venivano perseguitati dalla vendetta dei "corleonesi". Il Marchese veniva ucciso nel carcere dell'Ucciardone il 25 Aprile 1982, lo Spica, dopo essere sfuggito ad un primo attentato, veniva assassinato a Milano il 15 Aprile 1982 mentre Greco Giovannello, alleatosi con Badalamenti Gaetano, riusciva a sfuggire ai suoi avversari.

Dei legami tra il Greco e Badalamenti Gaetano ha parlato Sansone Fabrizio Norberto, il quale ha riferito della presenza in Brasile del Giovannello in compagnia del Badalamenti (Vol. f.508368).

Ed infatti, e' stato accertato che il Badalamenti, sotto il falso nome di Ruffino Marco, con il figlio Ruffino Vito, sotto il falso nome di Suarbuca Daniele, ed il Giovannello, sotto il falso nome di Rosi Vincenzo, avevano alloggiato dal 13 al 20 Marzo 1984 a Rio de Janeiro presso il Residence C a p o c o b a n a

Hotel, lo stesso albergo dal quale sono risultate effettuate dal coimputato Alfano Pietro, le telefonate negli U.S.A. concernenti il traffico di stupefacenti di cui tratta lungamente altra parte della sentenza (rapporto 13 Luglio 1984 Vol.124 quater f.453144 e segg.).

Anche il Contorno ha indicato "Giovannello" quale "uomo d'onore" della famiglia di Ciaculli, molto amico di Inzerillo Salvatore e Bontate Stefano (Vol.125 f.456564 e 456581).

Di Giovannello ha parlato anche Totta Gennaro il quale ha ricordato di averlo incontrato nella villa di Porto Ceresio di Grado Vincenzo nel periodo in cui, dopo l'omicidio di Grado Nino, quella villa divenne punto di riferimento di numerosi palermitani vicini ai Grado che, temendo di essere uccisi, volevano andare via dall'Italia (Vol.72 f.435493).

Infine, anche il Buscetta ha indicato il Greco quale "uomo d'onore" della "famiglia" di Ciaculli di cui aveva avuto occasione di sentire parlare come "ragazzo valoroso" da Badalamenti Gaetano (Vol.124 f.450075) e da Salamone Antonio dal quale aveva appreso della tentata fuga in Brasile del "Giovannello" (Vol.124 f.450059).

La collocazione del Greco ai vertici del'organizzazione criminosa, come comprovata dai numerosi riscontri probatori citati nonche' dallo stesso accanimento nei suoi confronti delle cosche mafiose avversarie e dai legami personali con il Bontate e l'Inzerillo, personaggi coinvolti nei vasti traffici di droga, costituisce indizio di un probabile inserimento del predetto anche in tale ulteriore attivita' illecita.

Ma l'assenza di ulteriori prove a suo carico che ne attestino l'inserimento attivo in tale traffico ovvero la sua partecipazione agli utili da esso derivanti non consente di pervenire ad un giudizio di certezza in ordine alla responsabilita' penale dell'imputato per i reati ascrittigli ai capi 13 e 22 in ordine ai quali deve, quindi, essere assolto per insufficienza di prove.

Tenuto conto che il Greco deve essere condannato per i reati di cui ai capi 247 e 248, come e' pienamente provato nella parte della sentenza che direttamente se ne occupa, considerando che tali reati vanno unificati per la identita' del disegno criminoso ai reati di cui ai capi 1 e 10, valutati i criteri di cui all'art.133 C.P., la Corte ritiene equo irrogare

la pena di anni 15 e L.1.000.000 di multa (pena base art.56 in riferimento agli artt. 575 e 577 comma 3 = anni 12 anni di reclusione + aumento ex art.81 cpv C.P. = anni 15 e L.1.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della pericolosita' sociale dell'imputato, a norma degli artt.215, 216, 217, 230, 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per un anno ed al termine la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Greco Giuseppe (cl.1954)

Greco Giuseppe cl.1954 e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1-10-13 e 22 della epigrafe.

L'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra" e' stata affermata con dichiarazioni conformi sia dal Buscetta che dal Contorno.

Il Buscetta, in particolare, ha detto di essere sicuro della qualita' di "uomo d'onore" di Greco Giuseppe figlio di Michele e a tal proposito ha ricordato un episodio altamente significativo.

Quando gli furono sequestrati e fatti sparire i due figli, Benedetto e Antonio, Badalamenti Gaetano, gli propose di fare sparire per ritorsione Greco Giuseppe, figlio di Michele.

IL Buscetta rifiuto' la proposta ritenendo trattarsi di un giovane innocuo ed estraneo alle vicende di mafia, ma fu proprio in quella occasione che il Badalamenti gli riferi' che Greco Giuseppe era "combinato" e cioe', anche lui aveva prestato il rituale giuramento d'onore.

Anche il Contorno non ha avuto esitazioni nell'indicare l'imputato come membro della "famiglia" di Ciaculli ed in particolare ha riferito che i Prestifilippo usualmente si accompagnavano a Greco "Scarpuzzedda" ed ai figli di Michele e Salvatore Greco, loro coetanei (Vol.125 f.456532; 456682).

L'imputato e' risultato essere socio della "Grinta s.r.l.", concessionaria Honda di Palermo costituita insieme a Tasca Lucio ed Inglese Giorgio.

Come si evince dal rapporto del 4 febbraio del 1983 (Vol.3/A f.000252) nonche' dalle dichiarazioni rese in tal senso dagli stessi soci del Greco, molti amici di quest'ultimo - tra questi certamente il pregiudicato La Rosa - disponevano di un numero considerevole di autovetture prelevate dal parco usato della Grinta verosimilmente impiegate nelle imprese criminose della associazione.

Il ruolo di prestigio assunto dall'imputato nell'ambito della organizzazione mafiosa e' sottolineato nel rapporto di polizia del 7 settembre 1983 in cui si chiarisce che il Greco, agiva all'ombra della figura carismatica del padre Michele come elemento di sicuro affidamento delle cosche (Vol.14 f.403950).

Basti pensare all'apporto logistico fornito dal Greco attraverso la possibilita' assicurata agli associati di usufruire del parco macchine della Grinta.

Alcune risultanze probatorie hanno poi evidenziato l'esistenza di un sicuro collegamento del Greco con personaggi come Montalto Salvatore, Marchese Antonio ed il noto Salvo Antonino.

Quest'ultimo, infatti, concesse al Greco di utilizzare la propria Mercedes 300 per effettuare alcune riprese del film "Crema cioccolato e Paprika" prodotto dal Greco nel 1981. Lo stesso imputato ha poi affermato di avere personalmente curato la distribuzione delle magliette pubblicitarie che accompagnarono il lancio del film, quindici delle quali furono rinvenute nella abitazione di Marchese Antonino di Vincenzo.

L'imputato ha, inoltre, negato di conoscere il pregiudicato Montalto, ma in occasione di una perquisizione effettuata nella sua abitazione e' stata annotata l'utenza telefonica corrispondente all'esercizio gestito da Montalto Salvatore (Vol.14 f.403960).

Dalle esposte risultanze processuali emerge con tutta evidenza l'inserimento dell'imputato nell'ambito della associazione "Cosa Nostra" nonche' l'apporto logistico fornito dallo stesso per il perseguimento delle criminose finalita' associative.

Emerge poi una ingiustificata disponibilita' economica se, come dichiarato al dibattimento dallo stesso imputato, il Greco si limitava a gestire una societa', "la Grinta", che non gli consentiva di percepire alcun utile e contemporaneamente poteva permettersi la produzione di un film che, sempre come sostenuto dall'imputato gli costava non meno di 600 milioni a suo dire, generosamente messogli a disposizione dal padre!

Le risultanze processuali non hanno invece posto in luce fatti o episodi specifici comprovanti l'inserimento dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti e pertanto lo stesso deve essere assolto dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 per non avere commesso il fatto.

Per i reati di cui ai capi 1 e 10, unificati per continuazione sotto il profilo della medesimezza del disegno criminoso, la Corte, valutati i criteri di cui all'art.133 C.P., concesse le attenuanti generiche da

ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti, ritiene equa la pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione (pena base art.416 bis anni 4 di reclusione + art. 81 cpv., C.P. = anni 4 e mesi 6 di reclusione.

Poiche' esistono i presupposti di legge sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 dicembre 1986 N.865, vanno dichiarati condonati mesi 6 di reclusione, costituenti l'aumento per continuazione relativa all'art.416 C.P.

Alla condanna consegue per legge l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e appena espiata viene disposta l'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Greco Giuseppe cl.1958

Greco Giuseppe cl.1958, e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1-10-13 e 22 della epigrafe.

Figlio di Greco Salvatore, detto il "senatore" e' stato denunciato con il rapporto del 13 luglio 1982 come uno dei piu' attivi membri della cosca di Ciaculli Croceverde Giardini (Vol.1 f.400096 e segg.).

Contorno Salvatore lo ha indicato senza alcuna esitazione come uno dei membri della "famiglia" di Ciaculli (Vol.125 f.456532) nonche' come colui che unitamente a Buffa Vincenzo, gli presento' ritualmente quale "uomo d'onore" tale Ignoto Francesco (V.125 f.456674).

In altro interrogatorio, il Contorno ha anche ricordato che il Greco, in altra occasione, gli presento' quale uomo d'onore Prestifilippo Vincenzo unitamente a Prestifilippo Giuseppe, personaggi cointeressati alla raffineria dei Prestifilippo, sita nell'edificio di Croceverde Giardini.

Il Contorno ha poi detto, parlando di Salerno Pietro come pericolosissimo "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille, che questi cresciuto d'importanza in seno a "Cosa Nostra", era solito accompagnarsi a Prestifilippo Mario ed al Greco Giuseppe cl.1958 figlio di Greco Salvatore detto "senatore" (Vol.125 f.456719).

I rapporti di frequentazione del Greco con giovani appartenenti a varie famiglie mafiose sono comprovati da due episodi risalenti al 1982.

Nel febbraio del 1982 il Greco veniva notato transitare nella strada che porta a Gibilrossa su una Renault 14 targata PA612433, guidata da Prestifilippo Giuseppe.

A bordo della stessa auto veniva notato altro giovane che alla vista degli Agenti si affrettava a nascondere il volto. La polizia non riusciva a procedere al fermo della auto vettura che si dileguava (Vol.6 f.401766).

Nel maggio dello stesso anno, in occasione di un controllo effettuato dalla polizia nella zona di Corso dei Mille, Greco Giuseppe cl.1958 veniva fermato in compagnia di Tinnirello Lorenzo a bordo di una Wolkswagen Scirocco seguita da una Talbot Simca a

bordo della quale erano Zasa Giuseppe e Prestifilippo Giuseppe (Vol.6 f.401766).

Durante l'interrogatorio reso al dibattimento, l'imputato ha precisato di essere legato da rapporti di parentela con il Tinnirello e lo Zasa e da rapporti di mera amicizia con i Prestifilippo.

Non possono, dunque, esservi dubbi sull'appartenenza di Greco Giuseppe all'organizzazione mafiosa nella quale, secondo le concordi dichiarazioni del Buscetta e del Contorno, sia il padre Greco Salvatore, detto il "senatore" che lo zio Greco Michele, detto il "papa", avevano certamente coinvolto i rispettivi figli.

Le indagini espletate non hanno, invece, evidenziato fatti o episodi specifici comprovanti l'inserimento a qualsiasi titolo dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti. Pertanto il Greco deve essere assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non avere commesso il fatto.

In ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 l'imputato deve essere condannato alla pena, che si ritiene equa alla luce dei criteri direttivi di cui

all'art.133 C.P., di anni sei di reclusione (pena base per art. 416 Bis I° e IV° comma C.P. = a.4 di reclusione + 1/3 per VI comma = a.5 m.4 + aumento ex art.112 N.1 C.P. = a.5 m.6 + aumento ex art.7 L.575/1965 = a.5 m.8 + aumento ex art.81 cpv C.P. = a.6 recl.).

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato, a norma degli artt. 215, 216, 217, 230 e 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per un anno ed al termine la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Greco Giuseppe (cl.1952)

Greco Giuseppe cl.1952 e' stato rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli nei mandati di cattura n.323/84; N.418/84; N.58/85; e 79/85 essendo in essi assorbite ed integrate tutte le precedenti contestazioni.

Degli specifici e numerosi episodi criminosi addebitati all'imputato trattano altre parti della presente sentenza, cui si fa rinvio, mentre in questa sede vengono esaminati gli elementi di responsabilita' a carico del predetto in ordine ai reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'importanza ed il ruolo assunto da Greco Giuseppe cl.1952, detto "Scarpazzedda", nell'ambito di "Cosa Nostra" sono emersi con tutta evidenza attraverso le dichiarazioni del Buscetta e del Contorno, i quali all'unisono hanno descritto il Greco come appartenente alla "famiglia" di Ciaculli, della quale ad un certo punto divenne addirittura capo al posto del prestigioso Greco Michele rimasto "capo-commissione" (Vol.124 f.450088; Vol.125 f.456532).

In particolare Buscetta ha accusato "Scarpazzedda" di essere uno degli esecutori materiali dell'omicidio del col.Russo (Vol.124 f.450010) e di avere barbaramente ucciso il figlio, ancora giovanissimo, di Inzerillo Salvatore, sol perche' aveva manifestato l'intenzione di vendicare la morte del padre.

Inoltre, a dimostrazione della particolare ferocia del Greco, il Buscetta ha affermato di avere appreso dal Badalamenti che, prima di uccidere il "ragazzo", "Scarpazzedda" gli taglio' il braccio destro facendogli presente che non gli sarebbe piu' servito per uccidere Riina Salvatore (Vol.124 f.450053-450054).

A tale barbaro gesto aveva assistito anche Grado Antonino, il quale successivamente fu ucciso dallo stesso "Scarpazzedda" su decisione della commissione (Vol.124 f.450138).

In uno dei suoi interrogatori, il Buscetta ha definito l'odierno imputato "una belva sanguinaria" privo di qualsiasi umanita' che si e' imposto nell'ambito dell'organizzazione per la sua decisione e crudelta' tanto da diventare il vero "dominus" della "famiglia" di Ciaculli ed il migliore alleato dei Corleonesi (Vol.124 f.450143-450144).

La particolare cura e l'accanimento con cui Greco Giuseppe cl.1952 "Scarpazzedda" ha voluto "bonificare" il territorio di Ciaculli, sarebbero dimostrati dal fatto che lo stesso impose l'abbandono del territorio a tutte le "famiglie" che non fossero di assoluta lealta' (Vol.124 f.450149).

L'inclinazione sanguinaria di Greco Giuseppe e' stata poi confermata dal Contorno, che ha riconosciuto nel predetto uno degli esecutori materiali dell'attentato da lui subito (Vol.125 f.456565 e segg.).

Il Contorno lo ha indicato anche come uno dei piu' assidui frequentatori della villa di Casteldaccia di Greco Michele e di Greco Salvatore unitamente ai Prestifilippo, a Greco Leonardo, Cocuzza Salvatore, Lucchese Giuseppe ed altri (Vol.125 f.456587).

La fama del Greco quale pericolosissimo e spietato esponente di "Cosa Nostra" ha trovato larga eco nelle dichiarazioni di tutti gli altri imputati che hanno offerto alla Giustizia la loro collaborazione.

Gia', il Totta, facendo menzione dei mafiosi avversari di Grado Vincenzo di cui

questi gli parlava, aveva accennato al prevenuto come ad un uomo giovane che gia' comandava a Palermo e faceva paura a tutti.

Anzi, accennando all'omicidio di Grado Antonino, di cui il fratello Vincenzo riteneva responsabile proprio il Greco, aveva riferito che "Scarpazzedda" a Palermo stava ammazzando un sacco di gente e che non voleva sentire ragioni da nessuno.

Tali indicazioni hanno trovato riscontro in quelle di Calzetta Stefano, il quale menzionando l'episodio della "tufiata" di Ciaculli nel Natale 1982, ha asserito che detta sparatoria era stata organizzata da Greco Giovannello e Romano Giuseppe detto "l'americano", proprio contro Greco Giuseppe cl.1952 divenuto nella guerra di mafia loro acerrimo avversario (Vol.11 f.402863 e 402840).

Successivamente, Sinagra Vincenzo di Antonino ha rincarato la dose, rivelando addirittura la personale partecipazione dell'imputato a taluni omicidi commessi con il prevalente intervento di esponenti della "cosca di Corso dei Mille" anche nella famigerata "camera della morte" di S.Erasmo.

In particolare, con riferimento all'omicidio di Rugnetta Antonino, il Sinagra ha riferito che il

cennato "Scarpazzedda", prima di strangolare il malcapitato contrabbandiere, si armo' di carta e penna all'evidente scopo di annotare, in macabra parodia di interrogatorio giudiziale, le eventuali indicazioni fornite dal torturato atte a localizzare Contorno Salvatore, del quale Rugnetta era amico (F.P.f.258186-258187).

A dimostrazione dell'importanza e del ruolo rivestiti dall'imputato nell'organizzazione mafiosa, Sinagra ha poi riferito che Marchese Filippo, in una occasione si lamento' personalmente col Greco per la vigorosa azione antimafia che andava conducendo la magistratura di Palermo.

Si precisa che in alcuni interrogatori, il Sinagra pur avendo identificato con certezza Greco "Scarpazzedda" (cl.52) lo ha indicato con il nome Greco "Giovannello" (F.P.258186-258187).

A questo riguardo, va detto, che da ulteriori indagini si e' appreso che lo stesso "Scarpazzedda" aveva ingenerato ed alimentato, all'interno della cosca, tale equivoco che consentiva allo spietato "cacciatore" ("Scarpazzedda") di assumere il nome della propria preda ed acerrimo nemico ("Giovannello").

L'imputato e' rimasto latitante, sebbene esista agli atti un interrogatorio reso dallo stesso in data 8 maggio 1980, nel corso del quale si protesto' innocente asserendo di non conoscere alcuno dei suoi coimputati ad eccezione di Greco Giovannello suo amico di infanzia (Vol.12/L f.035695).

Significativi collegamenti del Greco con pericolosi esponenti di "Cosa Nostra" emergono poi da due rapporti di Polizia (rapporto del 21 ottobre 1977 Vol.12/L f.035471 e rapporto del 24 marzo 1983).

Nel primo viene evidenziato il collegamento del Greco con Puccio Vincenzo, il quale qualche anno dopo sarebbe stato riconosciuto colpevole e condannato all'ergastolo per l'omicidio del capitano Basile.

Nel secondo vengono riportati i risultati delle investigazioni dell'agente di P.S. Zucchetto Calogero, il quale paghera' con la vita per aver osato cio', il quale sorprese il Greco in compagnia di Montalto Salvatore, capo della famiglia di Villabate e potente alleato dei Greco di Ciaculli e dei Corleonesi, ed in altra occasione in compagnia di Prestifilippo Mario, altro pericoloso killer di Ciaculli.

A cio' deve aggiungersi che Buscetta ha indicato l'imputato come uno dei piu' attivi trafficanti di droga, attivita' che, per certo, stante la sua posizione di preminenza in seno alla sua "famiglia" ed all'intera "Cosa Nostra" il Greco e' assurdo pensare abbia tralasciato.

Per altro, l'inserimento in tali traffici traspare dalle risultanze delle espletate indagini bancarie dalle quali sono emersi i rapporti del Greco con D'Agostino Emanuele e Brusca Bernardo, entrambi pesantemente coinvolti nel commercio di droga ed il secondo, addirittura, secondo il Contorno, gestore di una propria raffineria.

Altri rapporti sono, inoltre, emersi da tali indagini con gli "uomini d'onore" Bonaccorso Domenico, Bellino Vincenzo e Di Gaetano Giovanni.

Dalle esposte risultanze, emergono con tutta evidenza gli elementi di responsabilita' a carico dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22.

Tenuto conto che lo stesso deve essere condannato anche per i reati di cui ai capi da 63 a 67, da 70 a 73, da 81 a 88, da 95 a 105, da 118 a 120,

da 137 a 140, da 145 a 152, da 156 a 159, da 161 a 166, da 169 a 191, da 202 a 213, da 225 a 234, da 237 a 246, da 255 a 260, 265, 266, 398 e 399, la pena, quale risulta dalla pena per la violazione piu' grave, aumentata per effetto dell'art.81 cpv., C.P., si determina nell'ergastolo e nella multa di 200 milioni.

Seguono le pene accessorie di cui al dispositivo.

Greco Ignazio

Greco Ignazio e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Dalla compiuta istruzione e' emersa la piena prova della responsabilita' penale dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti.

Egli e', infatti, risultato appartenere alla cosca mafiosa di Corso dei Mille, legato da vincoli di amicizia con il capo Marchese Filippo ed il suo braccio destro Baiamonte Angelo.

I sospetti circa il suo inserimento nella predetta cosca risalgono al 1983, allorché nel corso di un servizio per la repressione della criminalita' organizzata svolto dai Carabinieri nella zona di Villabate, il Greco fu tratto in arresto perche' trovato in possesso di numerose armi e munizioni illegalmente detenute.

Infatti, durante una perquisizione effettuata nella sua abitazione di Villabate il 19 Agosto 1983, vennero rinvenute due rivoltelle rispettivamente calibro 32 e 38, due fucili e numerose munizioni, tutto in buono stato d'uso e manutenzione.

Per tale fatto, il Greco riporto' una condanna alla pena di un anno e mesi 4 di reclusione.

Dalle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo e' stato possibile apprendere dell'apporto logistico fornito da Greco Ignazio al Marchese durante la sua latitanza, mettendogli a disposizione come rifugio e come luogo di consumazione di efferati delitti la sua abitazione di Corso dei Mille.

Il Sinagra ha, poi, dichiarato di avere visto piu' volte il Greco alle riunioni di mafia che si tenevano in detta villa e di avere sentito Baiamonte Angelo che lo chiamava confidenzialmente "compare".

Ha riferito, inoltre, di avere incontrato il Greco anche in altri luoghi, in particolare nell'ex fabbrica di mattoni da lui gia' indicata agli inquirenti, in compagnia dei predetti Marchese e Baiamonte nonche' di altre persone (Vol.1/F Bis f.012819 e segg.).

Il Greco, interrogato, ha sostenuto la propria estraneita' ai fatti contestatigli dichiarando in particolare, di non conoscere il Sinagra, ne' il Baiamonte, ne' Marchese Filippo ne' tanto meno Greco Michele.

La inattendibilita' di questa ultima affermazione e' stata smentita da una pluralita' di risultanze probatorie.

Ed, infatti, nel corso di un servizio svolto dal personale della Polizia di Stato e dai Carabinieri del locale Nucleo Operativo, in relazione alle ricerche di Greco Michele, si aveva modo di notare, nei pressi dell'Ucciardone Castellana Rosaria, moglie del suddetto Greco che si intratteneva a colloquio con tre donne occupanti l'autovettura targata PA.529172, risultata intestata a Greco Ignazio.

Ed ancora, anche i compiuti accertamenti bancari hanno evidenziato inequivocabilmente l'esistenza di rapporti tra Greco Ignazio e Greco Michele.

E', infatti, risultato che un assegno di L.3.000.000 tratto il 20 Febbraio 1978 da Greco Michele all'ordine di Bonaccorso Maria sulla Banca Popolare di Palermo e girato da quest'ultima allo stesso Greco Ignazio, nonche' altro assegno di L.1.350.000 emesso da Greco Michele, siano stati versati sul conto corrente dell'imputato.

Quest'ultimo durante l'interrogatorio reso al dibattimento non e' stato in grado di fornire alcuna

giustificazione in ordine ai rapporti sottostanti tali operazioni bancarie (vedi udienza del 15 Maggio 1986).

Cio' premesso si ritiene sussistano prove sufficienti in ordine all'inserimento organico dell'imputato nell'associazione contestatagli, nonche' del contributo prestato per il perseguimento delle criminoze finalita' associative.

Pertanto, lo stesso deve essere condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 tra loro unificati per la medesimezza del disegno criminoso perseguito.

Alla luce dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., la Corte ritiene equo irrogare la pena di anni 6 di reclusione (pena base per 416 Bis, I e IV comma C.P. = anni 4 di reclusione + un terzo per aggravante VI comma = anni 5 e mesi 4 + aumento per art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + aumento per art.81 cpv. = anni 6 di reclusione).

Poiche' sussistono i presupposti di legge sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 Dicembre 1986 N.865 vanno dichiarati condonati mesi 6 di reclusione costituenti l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P.

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene

accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato, a norma degli artt.215, 216, 217, 230 e 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per un anno ed al termine la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.